

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>Il Presidente comunica che, entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 2, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed esercitato il controllo, ai sensi dall'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168, sullo Statuto, con nota a firma del Direttore Generale prot. n. 535 del 30 gennaio 2012, con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha formulato osservazioni e richieste di modifica sul testo dello Statuto.</p> <p>Il Presidente rammenta che, per portare a compimento il percorso di adozione dello Statuto da parte dell'Ateneo, la disciplina di legge prevede il seguente <i>iter</i>:</p>		
<p>Legge 9 maggio 1989, n. 168 Art.6 - Autonomia delle università</p>		
omissis		
<p><i>“10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.”</i></p>		
omissis		
<p>Il Presidente precisa che i rilievi pervenuti con nota prot. n. 535 del 30 gennaio 2012 non sono qualificati dal Ministero come rilievi di merito o di legittimità. La relativa qualificazione, e le connesse maggioranze, sono il frutto di un'analisi interpretativa del testo letterale del rilievo, in alcuni casi per vero incerto. L'esercizio del potere di controllo ministeriale, sotto questo profilo, appare irrituale, rendendo difficoltoso il corretto esplicarsi delle valutazioni che la medesima legge riserva all'autonomia universitaria. Il Presidente, inoltre, informa il Senato Accademico del fatto che alcuni Atenei hanno ritenuto non ritualmente formulati i rilievi ministeriali, in quanto pervenuti sotto forma di nota a firma del Direttore Generale del MIUR, in luogo della forma del decreto del Ministro, come previsto dall'art. 6, c. 10, l. n. 168/89 richiamato. Riservandosi sul punto, il Presidente passa alla trattazione nel merito dei singoli rilievi.</p> <p>Il Presidente, con la collaborazione dell'avv. dott.ssa Alessia Ottavia Cozzi, presenta i rilievi del MIUR uno per volta, classificati secondo una numerazione adottata convenzionalmente per una più facile esposizione. Per ciascun rilievo è definita la tipologia, se di legittimità o di merito, ed è compiuto uno studio delle fonti normative di pertinenza, in raffronto alle ragioni del testo statutario adottato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 21 luglio e 15 settembre 2011 e del Senato Accademico 12 e 13 settembre 2011. L'analisi si conclude con una valutazione e con una proposta di deliberazione.</p> <p>Il Presidente chiarisce, in merito alle maggioranze, che per l'approvazione della proposta di rigetto di un rilievo di legittimità, la maggioranza dei 3/5 dei componenti del Senato Accademico ammonta a 17 voti favorevoli; per l'approvazione della proposta di rigetto di un rilievo di merito, la maggioranza assoluta dei</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>componenti del Senato Accademico ammonta a 14 voti favorevoli; per l'approvazione della proposta di accoglimento di rilievi di legittimità e di merito e il conseguente adeguamento del testo statutario, l'organo si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, che ammonta a 14 voti favorevoli.</p> <p>Il Presidente ricorda che, nella precedente seduta del 16.2.2012, erano stati presentati al Senato Accademico i primi nove rilievi del MIUR, unitamente all'analisi e alle valutazioni propositive contenute nelle schede dalla n. 1 alla n. 9. Si riprende, quindi l'esame della scheda n. 9, riguardante il rilievo sul sistema elettivo dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione (art. 13).</p>		
n. 9		
Sintesi	CDA – SISTEMA ELETTIVO Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	<p>Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei quali eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 2. I componenti interni sono scelti mediante procedimento elettorale. L'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Per l'elezione dei rappresentati degli studenti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca. 3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo. 4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a esclusione del Rettore e dei rappresentanti degli studenti, sono individuati tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti professionali e scientifico-culturali richiesti sono specificati dal regolamento generale di Ateneo. 5. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica di 	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>soggetti esterni sono esaminate, in via preliminare, da una commissione composta da: il Rettore, presidente; il coordinatore del Nucleo di valutazione di Ateneo; il presidente del Collegio dei revisori dei conti. La commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, valuta l' idoneità o meno del profilo professionale e scientifico-culturale dei candidati in relazione ai requisiti di cui al comma precedente. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica, ritenute idonee dalla commissione, sono pubblicate nel sito web di Ateneo.</p> <p>6. All'esito del procedimento elettorale e della designazione da parte del Senato Accademico, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>7. Il procedimento elettorale e il procedimento di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con regolamento, in modo da rispettare il principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.</p> <p>...</p>	
Rilievo	<p>Art. 13, c. 1, 2, 5, 6, 7</p> <p>Si osserva che, ai sensi della lett. i) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 240/2010, il legislatore, nel definire la composizione del Consiglio di Amministrazione, precisa che ne fanno parte il Rettore, in quanto componente di diritto, una rappresentanza elettiva degli studenti e, per quanto riguarda gli altri componenti, la legge ne prevede la "designazione" o "scelta" "tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale".</p> <p><u>Il tenore letterale della disposizione esclude</u>, pertanto, al contrario di quanto precisato per la componente studentesca, <u>la previsione di sistemi di tipo elettivo anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano filtrati da una procedimentalizzazione dell'accertamento dei requisiti tecnico professionali dei candidati ... (omissis, v. rilievo successivo)</u></p> <p>Inoltre si evidenzia che, in relazione al recepimento delle osservazioni sul sistema elettivo, occorrerà rivedere il comma 3, facendo in modo che la designazione dei consiglieri sia attribuita a più organi, come garanzia dell'espressione non maggioritaria di ciascuna componente da parte di un singolo organo si rimanda in proposito alla lettera dell'On. Ministro del 4 maggio 2011).</p>	
l. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 1, lett. i) l. n. 240/2010</p> <p>i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; <u>designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza</u> in campo gestionale ovvero di un'esperienza</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;	
Tipologia	Legittimità (maggioranza 3/5)	
Valutazione	<p>Il rilievo si incentra sull'interpretazione dell'inciso «designazione o scelta» dei componenti del CdA, contenuto nell'art. 2, c. 1, lett. i), l. n. 240/2010. Il MIUR ritiene che la formulazione “designati o scelti” escluda il procedimento elettivo, dunque che tale opzione sia sottratta all'autonomia universitaria. Il MIUR ritiene, inoltre, che la formulazione legislativa imponga un procedimento di selezione dei componenti del CdA fondato sul coinvolgimento di una pluralità di organi, sicché il potere di scelta dei componenti non potrebbe essere attribuito in via maggioritaria ad un unico organo, ossia né soltanto al Senato, né soltanto al Rettore. Sul punto, consta che lo Statuto di Catania sia stato impugnato sotto tutti i profili di legittimità sollevati in sede di controllo ministeriale (in quanto Catania non ne aveva recepito nessuno per asserita incompetenza del Direttore Generale del MIUR a formulare i rilievi, in luogo del Ministro mediante decreto); tra i profili, vi è anche la composizione del CdA, in quanto 8 su 11 componenti erano designati dal Rettore. Il MIUR ha ritenuto tale opzione illegittima perché in difetto sotto il profilo della pluralità degli organi coinvolti nel procedimento di selezione.</p> <p>Lo Statuto di UNITS ha optato per una composizione mista, parzialmente elettiva del CdA, interpretando la disposizione «designazione o scelta» come comprendente il procedimento elettivo, in quanto non espressamente escluso. Tale opzione è stata ritenuta compresa tra le possibili alternative che l'endiadi “designazione o scelta” rimetteva all'autonomia universitaria. Sul punto, merita osservare quanto segue.</p> <p><i>Argomenti letterali</i></p> <p>La formulazione «designazione o scelta» non impone il procedimento elettivo, ma neppure lo esclude espressamente. La struttura della disposizione in forma di endiadi (“scelta” o “designazione”) deve essere interpretata secondo il principio per cui ad ogni inciso legislativo deve essere attribuito un significato; non può, perciò, ritenersi che la “scelta” sia assimilabile ad una designazione, in quanto ciò comporterebbe l'inutilità dell'enunciato “scelta”; un tanto accadrebbe se i componenti del CdA fossero tutti “designati” dal Senato o dal Senato e dal Rettore; l'inciso, invece, deve poter comportare un significato autonomo di “scelta”, diverso e distinto da “designazione”. L'inciso, perciò, comporta letteralmente l'esistenza di procedimenti plurimi, diversificati e alternativi, per la composizione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sul piano tecnico giuridico, sostenere che il termine “scelta” esclude l'elezione in quanto, quando il legislatore ha voluto, ha espressamente autorizzato il procedimento elettivo (così per i rappresentanti degli studenti in seno al CdA, poiché <i>ubi lex voluit, dixit</i>) ha pari valenza dell'argomento opposto, per il quale ove il legislatore non ha escluso, ha ammesso. Se, infatti, in un disposto normativo non è stata espressamente prevista una fattispecie o non è</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che, pertanto, in difetto di norma, sussista una libertà di scelta. Entrambi gli argomenti sono “deboli” se riferiti al mero dato letterale, in quanto poggiano su un enunciato non chiaro; invece, l’interpretazione di una disposizione si desume, comunemente, dall’intero “sistema” normativo in cui essa è collocata. Sotto questo profilo, il secondo argomento appare più conforme all’autonomia universitaria: ove il legislatore ha imposto l’elezione, ha sottratto qualsivoglia scelta alternativa all’autonomia universitaria; ove il legislatore ha utilizzato un’espressione generica, quale “scelta”, ha rimesso la selezione di opzioni alternative all’autonomia universitaria.</p> <p><i>Argomenti sistematici fondati sull'intero art. 2 l. n. 240/2010</i></p> <p>Si danno casi in cui la legge n. 240/2010 prevede espressamente l’elezione di un organo; in queste ipotesi, il procedimento elettivo è imposto dalla legge e la previsione di modalità di composizione degli organi alternative è esclusa, sottraendo la scelta all’autonomia universitaria; così è per il Rettore (art. 2, c. 1, lett. c), l. n. 240/2010): «determinazione delle <u>modalità di elezione</u> del Rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane»; per il Senato (art. 2, c. 1, lett. f), l. n. 240/2010): «costituzione del Senato <u>su base elettiva</u>, in un numero ... » e in materia di incompatibilità dei direttori di dipartimento: «limitatamente allo stesso senato, <u>qualora risultino eletti</u> a farne parte»; per i rappresentanti degli studenti (art. 2, c. 2, lett. h), l. n. 240/2010): «garanzia di <u>una rappresentanza elettiva degli studenti</u> ...».</p> <p>Lo stesso art. 2, c. 1, lett. i) parla di «candidature» individuate, anche mediante avvisi pubblici; il termine “candidatura” è tecnicamente riferibile sia ai candidati ad un avviso pubblico di selezione, sia ai candidati ad una competizione elettorale; la legge stessa, tuttavia, precisa che la modalità di selezione mediante avviso pubblico è una di quelle possibili, ma non l’unica («<u>anche</u> mediante avviso pubblico).</p> <p>Il medesimo art. 2, c. 1, lett. i), associa espressamente il termine «<i>designazione</i>» alla selezione degli esterni, intesi <i>ex lege</i> come «<i>non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo</i>»; restava, dunque, da riempire di significato il termine “scelta”, che di per sé non è termine tecnico e non ha un proprio significato tecnico giuridico (scelti come?)</p> <p><i>Argomenti fondati sulla volontà del legislatore</i></p> <p>La volontà del legislatore, risalente al dibattito politico che aveva circondato l’approvazione della legge n. 240/2010, era probabilmente di escludere un CdA elettivo.</p> <p>Gli argomenti fondati sulla volontà del legislatore, tuttavia, sono normalmente deboli e recessivi, poiché si ritiene comunemente:</p> <p>a) che un “legislatore” in sé non esista, essendo costituito dalla somma delle volontà dei 630 deputati e dei 325 senatori;</p> <p>b) che, quando la legge entra in vigore, si separi dalla volontà di coloro che l’hanno</p>	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>approvata, assumendo un significato proprio e oggettivo sulla base del sistema normativo in cui si inserisce.</p> <p><i>Argomenti fondati sulla ratio della disposizione (i più importanti).</i></p> <p>A ben guardare, la novità introdotta dalla l. n. 240/10, e il conseguente vincolo all'autonomia universitaria, è costituito dalla previsione di requisiti professionali per i componenti del CdA, siano essi esterni o interni. Rispetto al passato, ciò che la legge impedisce è che un professore o ricercatore, per questo solo fatto e indipendentemente da specifiche competenze ed esperienze, possa diventare membro del consiglio di amministrazione. Il vincolo legislativo incide, perciò, sull'obbligo di prevedere in capo ai componenti del CdA tali competenze tecniche, e non sulle modalità di selezione. Ciò che la legge esclude, in altre parole, è un procedimento elettorale puro, senza previa valutazione dei requisiti professionali; non, invece, procedimenti elettivi che assicurino tale valutazione. In tal senso, il rilievo ministeriale che esclude il procedimento elettivo, benché "procedimentalizzato", esorbita dal contenuto prescrittivo dell'art. 2, c. 1, lett. i).</p> <p>Sempre in punto di "sistema", possono aversi sistemi fondati sulla nomina (per esempio quello adottato dallo Statuto di Catania), che sarebbero conformi all'interpretazione ministeriale della legge, in quanto compresi nell'endiadi "scelti" e "designati", e che pure contraddicono completamente la <i>ratio</i> della norma, assegnando la selezione ad un unico organo di vertice e indebolendo radicalmente la valutazione dei requisiti tecnico professionali; ciò dimostra che possono aversi procedimenti non elettivi contrari alla finalità della disposizione e procedimenti elettivi "procedimentalizzati" che sono invece conformi ad essa.</p> <p>In linea di massima, la volontà del legislatore di escludere il procedimento elettivo si fondava sul presupposto per cui l'elezione sarebbe funzionale ad una "rappresentanza per interessi"; si pensava, in altre parole, che il procedimento elettivo potesse contraddire o entrare in conflitto con la selezione delle competenze; quanto detto in precedenza dimostra, invece, che possono darsi meccanismi di valutazione preventiva dei candidati che conciliano la selezione delle competenze con la competizione elettorale.</p> <p>A livello di insieme, il meccanismo misto scelto da UNITS realizza un compiuto equilibrio tra il coinvolgimento di più soggetti nella selezione dei componenti del Consiglio (Senato, corpo elettorale, esclusione del Rettore, in quanto organo di vertice, dal potere di presentare proprie candidature) e la valutazione delle competenze; occorre ricordare che il procedimento elettorale si applica a quattro componenti del CdA (3 professori e ricercatori e 1 TA) e ai rappresentanti degli studenti (2); altri quattro componenti del Consiglio sono esterni e sono selezionati mediante avviso pubblico; rispetto all'obbligo minimo di 3 esterni, UNITS ha valorizzato il potenziale apporto di competenze esterne, elevando il numero di esterni da 3 a 4, e contestualmente ha coinvolto l'intera comunità universitaria nella selezione degli interni, creando un bilanciamento tra tutte le esigenze sottese alla l. n.</p>	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	240/2010. Quale ulteriore elemento di riflessione, si osserva che anche altre Università hanno inteso l'art. 2, c. 1, lett. i), l. n. 240/2010 in senso analogo a UNITS, prevedendo un procedimento misto per la composizione del CdA, con parziale elezione. RIGETTO	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>A completamento delle valutazioni tecnico – giuridiche suesposte e fermo ogni altro argomento ricavabile dal testo normativo, il Presidente sottolinea che, a ulteriore conferma dell'infondatezza del rilievo ministeriale, il testo statutario ha consapevolmente voluto ovviare al pericolo di una mera “rappresentanza di interessi” eliminando, con significativa differenza nella composizione del Consiglio di Amministrazione rispetto all'assetto attuale, la rappresentanza dei professori e ricercatori per fasce. Ciò nell'intento di valorizzare il coinvolgimento della comunità nella selezione dei componenti del CdA e, contestualmente, di impedire che fosse istituzionalizzata nell'organo la presenza di mere istanze di categoria. In definitiva, il Presidente ritiene che la scelta compiuta dallo Statuto costituisca legittima espressione di autonomia universitaria. Lo stesso art. 2, c. 1, lett. i) l. n. 240/2010, d'altra parte, che costituisce parametro del rilievo di legittimità, contiene testualmente un espresso rinvio all'autonomia, prevedendo che la composizione del Consiglio, fermo restando il rispetto dei criteri di competenza tecnica, sia determinata «secondo modalità previste dallo statuto». L'autonomia di cui all'art. 33 Costituzione, nel consentire alle Università di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, legittima la partecipazione diretta o indiretta dell'intera comunità accademica alla composizione degli organi di governo. Sotto questo profilo, la composizione del Consiglio prevista in Statuto costituisce riflesso del principio espresso all'art. 2, c. 2, Statuto, per cui «L'Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico – amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università. (...)».</p> <p>Peraltro, si ritiene che l'inciso del rilievo relativo al comma 3 dell'art. 13 sia un'osservazione inconferente, nella misura in cui il comma 3 dell'art. 13 non attiene al procedimento elettivo. Il rilievo sul punto recita: «Inoltre si evidenzia che, in relazione al recepimento delle osservazioni sul sistema elettivo, occorrerà rivedere il comma 3, facendo in modo che la designazione dei consiglieri sia attribuita a più organi, come garanzia dell'espressione non maggioritaria di ciascuna componente da parte di un singolo organo si rimanda in proposito alla lettera dell'On. Ministro del 4 maggio 2011)».</p> <p>Il Presidente chiarisce che l'osservazione ministeriale, per vero non chiara, sembra alludere al fatto che, nel caso venga accolto il rilievo ministeriale e, per l'effetto, espunto il procedimento elettivo, la selezione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione non potrebbe essere rimessa al solo Senato Accademico, già competente a designare i componenti esterni in seguito alla valutazione di idoneità dei <i>curricula</i> effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione. A conferma del fatto che l'osservazione non</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>comporta un autonomo rilievo sul comma 3 dell'art. 13, rilevano i seguenti elementi: il rilievo in oggetto è, nella rubrica, riferito ai soli commi 1, 2, 5, 6 e 7 dell'art. 13; il comma 3 è oggetto di successivo autonomo rilievo con riferimento alla non appartenenza al ruolo dei componenti esterni.</p> <p>Sotto il profilo della scelta politico - discrezionale, il Rettore rimarca come l'adozione del sistema elettivo sia stata una scelta qualificante convintamente perseguita dall'Ateneo, in quanto garante della più alta partecipazione e coesione di tutte le componenti della comunità accademica alle scelte fondamentali dell'Ateneo, a partire dalla costituzione degli organi di governo. La Commissione redigente, anch'essa eletta a suffragio universale, ha indicato, dopo un lungo approfondimento, il sistema elettivo quale strumento per la scelta dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione, dopo che le relative candidature siano state valutate da un'apposita Commissione tecnica. Il Rettore rimarca, in particolare, che nell'esame di differenti modelli di composizione del Consiglio di Amministrazione, la Commissione redigente aveva innanzitutto suddiviso il procedimento di composizione dell'organo in tre distinte fasi: iniziativa (organi/soggetti proponenti le candidature); sindacato tecnico sui <i>curricula</i> dei candidati; designazione/scelta, come espressione di indirizzo politico. Per ciascuna delle tre fasi, la commissione ha esaminato distinte variabili, derivanti dal coinvolgimento nella rispettiva fase di diversi soggetti (Rettore, Senato, comunità accademica). Il tratto qualificante del modello in ultimo adottato è rappresentato dalla distinzione tra la fase di valutazione dei requisiti degli aspiranti componenti del Consiglio di Amministrazione e la fase della loro designazione/scelta, con assegnazione dei relativi poteri a distinti organi. In particolare, si è consapevolmente voluto sottrarre la valutazione dei <i>curricula</i> a organi/soggetti avanti ai quali la indipendenza e terzietà del sindacato tecnico sarebbe risultata indebolita dall'esercizio di fisiologiche funzioni di indirizzo politico. Il Senato e il corpo accademico, pertanto, effettuano la rispettiva designazione (degli esterni) e scelta (degli interni) soltanto dopo che i <i>curricula</i> sono già stati <i>a priori</i> valutati come idonei, in quanto rispondenti ai requisiti tecnico – professionali richiesti dalla legge. La fase della valutazione tecnica dei <i>curricula</i> è stata così affidata in via preliminare ed esclusiva ad un organo terzo (Commissione tecnica di valutazione), di cui si è avuta particolare cura nell'individuare la composizione.</p> <p>Lo Statuto ha inteso fissare <i>a priori</i> la composizione di detta Commissione, evitando che i relativi componenti fossero indicati volta per volta. La previsione una volta per tutte della suddetta composizione ha voluto evitare che i componenti fossero assoggettati ad un'indebita influenza da parte di chi avrebbe dovuto nominarli (Senato o Rettore), con potenziale compromissione della indipendenza del loro giudizio tecnico. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, Statuto sono, pertanto, componenti della Commissione tecnica il Presidente del Collegio dei revisori, in quanto esperto, per le funzioni proprie dell'organo che presiede, nella valutazione delle competenze di carattere gestionale richieste agli aspiranti candidati al Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Nucleo di Valutazione, in quanto esperto, sempre in coerenza con le funzioni tipiche dell'organo che presiede, nella valutazione delle competenze dei candidati sotto il profilo della qualificazione scientifica culturale in campo didattico e della ricerca. Entrambi tali soggetti, inoltre, per legge e per Statuto, sono esterni all'Ateneo, con conseguente valorizzazione della loro indipendenza (per il Nucleo, il fatto che il Presidente sia necessariamente un esterno è stabilito all'art. 18, comma 6, Statuto, secondo cui «<i>I componenti del Nucleo eleggono fra i componenti esterni il coordinatore ...</i>»). La presidenza</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>della Commissione tecnica, infine, è stata affidata al Rettore medesimo, in quanto non coinvolto nelle fasi di proposta dei candidati (gli esterni rispondono ad avviso pubblico; gli interni si candidano autonomamente).</p> <p>Delineando <i>a priori</i> la composizione della Commissione tecnica, si è voluto porre le condizioni affinché la valutazione dei <i>curricula</i> dei candidati al Consiglio di Amministrazione sia effettivamente espressione di discrezionalità tecnica. Dal giudizio di idoneità della Commissione dipende l'ammissione o l'esclusione dei candidati alle successive fasi del procedimento; soltanto in seguito al superamento di tale giudizio di idoneità, infatti, la selezione dei candidati ammessi è affidata a organi/soggetti che compiono valutazioni di indirizzo politico (tra i candidati esterni dichiarati idonei, la designazione spetta al Senato; tra i candidati interni dichiarati idonei, la scelta spetta al corpo elettorale). Così recita testualmente l'art. 13, comma 5, Statuto, secondo cui la Commissione: <i>«nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, valuta l'idoneità o meno del profilo professionale e scientifico – culturale dei candidati in relazione ai requisiti di cui al comma precedente. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica, ritenute idonee dalla commissione, sono pubblicate nel sito web di Ateneo»</i>.</p> <p>Merita rimarcare, infine, che la valutazione della Commissione è unitaria sia per i candidati esterni che abbiano risposto ad avviso pubblico, sia per i candidati interni che abbiano manifestato la volontà di partecipare alla competizione elettorale. In tal modo, si è voluto assicurare una uniformità di sindacato tecnico su interni ed esterni, dunque un medesimo standard di qualificazione dei candidati.</p> <p>La distinzione della fase della valutazione tecnica dei <i>curricula</i> da quella della designazione/scelta e l'affidamento della fase della valutazione ad un organo eminentemente tecnico hanno costituito, pertanto, la scelta qualificante del modello di Consiglio di Amministrazione statutario e la condizione che ha reso compatibile con le disposizioni della l. n. 240/2010 la formazione dell'organo con un procedimento parzialmente elettivo. Non così è avvenuto, a quanto consta, in altri Atenei, in cui la scelta del modello elettivo non si è accompagnata ad una distinzione della fase di valutazione dei <i>curricula</i> da parte di un organo terzo, con l'effetto di indebolire tale sindacato tecnico, affidandolo ad organi fisiologicamente incaricati di funzioni di indirizzo politico (Senato, Rettore). Non può non osservarsi, sotto questo profilo, che, a quanto risulta, il rilievo ministeriale avente ad oggetto la composizione parzialmente elettiva del Consiglio di Amministrazione sembra formulato in termini identici per tutti gli Atenei che abbiano optato per questa scelta, senza alcun approfondimento, né motivazione, in ordine alle peculiarità di ciascun sistema. Nulla dice, infatti, il rilievo ministeriale formulato nei confronti dell'Università degli Studi di Trieste in merito alle caratteristiche proprie del procedimento in concreto previsto dal nostro Statuto, ed in particolare in merito al ruolo della Commissione tecnica di valutazione e alla distinzione tra sindacato tecnico e sindacato discrezionale espressione di indirizzo politico.</p> <p>Date queste premesse, il criterio elettivo per la selezione dei candidati interni è già stato condiviso dal Senato Accademico, su conforme parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute di settembre u.s., in sede di adozione del nuovo Statuto. Il rilievo ministeriale all'art. 13 comporta, dunque, un forte impatto sistemico sull'architettura istituzionale dell'Ateneo e sui suoi principi fondamentali, al punto che il suo eventuale recepimento inciderebbe su un equilibrio istituzionale condiviso, rispetto al quale appare doveroso adottare scelte coerenti.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>Il prof. Rui osserva che sul rilievo ministeriale allo Statuto riguardante il sistema elettivo dei consiglieri interni (scheda n. 9) non è stata formulata alcuna alternativa all'attuale formulazione dello Statuto sul punto. Il prof. Rui chiede se sia opportuno ipotizzare, come per tutti gli altri 37 rilievi del MIUR, un'alternativa nel caso in cui il MIUR ricorresse contro il nostro rigetto (che darebbe per certo), e l'iter dello Statuto risultasse sospeso (probabile), e che vicesse il ricorso (non ne ha la più pallida idea).</p> <p>Crede che sia un dovere del Senato predisporre, in tempi e modi da determinare, una possibile alternativa nel caso in cui l'Ateneo dovesse "perdere". Per tale ragione, sarebbe opportuno approfondire quali altre ipotesi siano emerse in sede di Commissione redigente, per rispetto del lavoro di quella Commissione, anche se è evidente che in questo particolare caso la responsabilità spetta al Senato Accademico, in quanto si tratterebbe di inserire una particolare e alquanto rilevante modifica su un modello di Statuto già completamente definito negli altri aspetti.</p> <p>Nel merito dell'appello inviato in ambito di Ateneo il 21 febbraio 2012 a firma di alcuni membri del Senato, il prof. Rui ritiene che sia "irricevibile".</p> <p>Il prof. Gerbino formula il seguente intervento.</p> <p>«Considerata la risonanza, anche pubblica, della delibera che il Senato sta per assumere sul rilievo MIUR n. 9 (CDA - sistema elettivo), ritengo importante che il voto sulla proposta di rigetto (presentata nella seduta del 16.2.2012) sia preceduto dall'individuazione di un'ipotesi alternativa.</p> <p>La valutazione del rilievo predisposta dagli uffici e l'intero dibattito sul rilievo in oggetto mi hanno convinto che il Senato dovrebbe deliberare sul rigetto (approvandolo o respingendolo) soltanto in presenza di una soluzione alternativa, legittima sia per noi sia (presumibilmente) per il MIUR e inclusiva - per i componenti interni - anche della consultazione del corpo elettorale.</p> <p>In assenza di una soluzione alternativa, il voto sul rigetto rischierebbe di essere schiacciato sotto il peso del "bisogno di coerenza", come se l'accoglimento del rilievo di legittimità sollevato dal MIUR dovesse significare necessariamente l'abbandono dei principi democratici che hanno ispirato la formulazione originaria. In sintesi, ritengo che il rilievo MIUR n. 9 sia fondato. Potrei approvare il suo rigetto qualora risultasse impossibile trovare una soluzione dotata delle caratteristiche che ho brevemente descritto; ma credo che un tentativo in tal senso vada esperito.»</p> <p>Il prof. Tracogna ritiene che il rilievo ministeriale all'art. 13 non comporti soltanto una questione formale, ma anche sostanziale, in quanto è necessario comprendere se ci siano soluzioni alternative al sistema elettivo dei membri interni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il sig. Fadel (Presidente del Consiglio degli Studenti) comunica che il Consiglio degli Studenti si è riunito in seduta straordinaria il 22.2.2012, data l'importanza del tema riguardante il nuovo Statuto, e ha approvato un documento (esibito agli atti), che conferma il sostegno al testo licenziato dalla Commissione redigente e si allinea con la posizione espressa dal Consiglio di Amministrazione in merito ai rilievi del MIUR. In particolare, il Consiglio degli Studenti si è pronunciato in modo nettamente contrario ad accogliere il rilievo del Ministero n. 9 sull'art. 13. Un aspetto - a suo avviso importantissimo - che dimostra la saldissima volontà</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>degli studenti di non modificare il suddetto articolo - è costituito dal fatto che la mozione è stata approvata dal Consiglio degli Studenti <i>all'unanimità</i>.</p> <p>Il prof. Scarciglia ritiene che l'interpretazione del MIUR sul punto sia debole, in quanto lo stesso testo di legge appare ambiguo e confuso dal punto di vista terminologico. Rileva, inoltre, che il rilievo non può fondarsi su di una lettera del Ministro, che pacificamente non può interpretare la legge. Per vero, prima ancora che un giudizio di carattere tecnico – giuridico, la scelta cui è chiamato il Senato Accademico è una scelta di indirizzo politico. Tale scelta, nell'optare per il coinvolgimento della comunità accademica nella formazione del Consiglio di Amministrazione, è stata molto nitida e chiara, ed è questa scelta ad essere in discussione. Si tratta, dunque, di confermare una linea di coerenza politica nelle scelte finora operate. Rispetto al possibile ricorso da parte del MIUR, il prof. Scarciglia non ravvisa alcun rischio per l'Ateneo nel prosieguo del proprio <i>iter</i> di riforma statutaria.</p> <p>Prende la parola il prof. Gialuz, il quale ritiene che «l'interpretazione accolta dal nostro Ateneo sia la più in linea con il valore dell'autonomia universitaria sancito dall'art. 33 Cost. A più riprese la Corte costituzionale ha chiarito, per un verso, che la legge non può essere così circostanziata “da ridurre le università al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro”; per altro verso, ha precisato che i limiti posti dalla legge devono essere razionali. L'opzione esegetica della legge 240 che autorizza una consultazione elettorale – come parte di un procedimento – appare perfettamente in linea con queste direttive. Potrebbe considerarsi razionale un vincolo normativo che vietasse a un'istituzione dotata di autonomia di utilizzare il metodo elettivo per la scelta dei propri organi di autogoverno ? Credo proprio di no. Per questo, penso che la soluzione dell'elezione “procedimentalizzata” proposta dalla redigente e perfezionata dal Senato sia perfettamente legittima sotto il profilo costituzionale e conforme allo stesso spirito della l. 240, nella parte in cui contempla un vaglio preliminare sui profili dei candidati da sottoporre agli elettori. Le soluzioni alternative – sulle quali pure ho riflettuto – mi pare abbiano un difetto insuperabile: quello di aprire potenziali contrasti tra il Senato – che avrebbe l'ultima parola nella scelta dei candidati sottoposti a consultazione – e il corpo elettorale. Sulla base di tali motivi, voterò per il rigetto della censura ministeriale”.». Il prof. Gialuz ricorda, inoltre, sotto altro profilo, che proprio per accentuare l'indipendenza e terzietà del sindacato tecnico sui <i>curricula</i> svolto dalla commissione tecnica di valutazione, questo Senato ha, nel mese di settembre emendato, l'art. 13, comma 5, nel testo proposto dalla commissione redigente, prevedendo che la pubblicazione sul web dei <i>curricula</i> dei candidati esterni e interni sia successiva al giudizio di idoneità della commissione; ciò per garantire, con un ulteriore accorgimento, che il giudizio tecnico della commissione sia salvaguardato da indebite pressioni che potrebbero derivare dalla previa pubblicizzazione, presso la comunità accademica, delle candidature.</p> <p>Il prof. Gallenti ricorda di avere condiviso, nella seduta di Senato Accademico di settembre u.s., il testo statutario sulla scelta elettiva dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione, seppure con qualche perplessità, avendo ritenuto preferibile dotare il Senato Accademico di un ruolo più incisivo nella loro nomina. Nelle sedute di settembre, il Senato è stato chiamato ad una valutazione complessiva e di sistema delle scelte statutarie. Nella seduta odierna, invece, non si è chiamati a ripensare l'intero sistema, ma a</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>esprimersi esclusivamente su singoli aspetti dello stesso, oggetto di puntuali rilievi del Ministero. Rispetto al rilievo ministeriale, il prof. Gallenti intende confermare la scelta statutaria su cui si era già espresso a settembre. Esprime, tuttavia, preoccupazione per le possibili conseguenze del rigetto del rilievo. Chiede, pertanto, al Rettore che si prevedano fin d'ora le possibili forme di risposta e i provvedimenti da adottare a fronte del probabile ricorso ministeriale e dell'eventuale giudizio avverso, al fine di evitare difficoltà per l'Amministrazione.</p> <p>Il dott. Fusco condivide e conferma pienamente il testo del nuovo Statuto proposto dalla Commissione redigente e deliberato da CdA e SA. Ritiene che il testo sia coerente con la legge e che, in caso di ricorso da parte del MIUR contro il rigetto del rilievo, vi siano buone probabilità di vedere alla fine prevalenti le ragioni dell'Ateneo. In ogni caso, ritiene che la scelta di accogliere il rilievo e di revocare le proprie deliberazioni in via cautelativa, per timore di un contenzioso giurisdizionale, sia al momento attuale affrettata e prematura, in quanto potrebbe ben darsi che i TAR chiamati a giudicare analoghi ricorsi si pronuncino in favore degli Atenei; l'effetto, per l'Università degli Studi di Trieste, sarebbe di aver rinunciato ad una scelta qualificante rivelatasi, poi, del tutto legittima e in linea con l'autonomia universitaria.</p> <p>Il prof. Zaccaria condivide l'esegesi effettuata dal Rettore sulla norma in questione. Rileva, in particolare, che il testo statutario è coerente nel riprendere letteralmente le parole della legge (designazione e scelta), accompagnandole con un preciso sviluppo normativo, dunque dando ad esse una compiuta interpretazione. I requisiti professionali e la qualità dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, come disposti dalla legge, inoltre, saranno garantiti dalla valutazione dell'apposita commissione tecnica. Non intravede, pertanto, rischi per l'Ateneo conseguenti alla reiezione del rilievo ministeriale.</p> <p>Secondo il prof. Della Loggia, il rilievo ministeriale richiede un giudizio di merito, che sarà emesso in sede giurisdizionale, sulla validità del sistema di nomina elettivo rispetto a quello fondato sulla designazione da parte di altro organo – il Senato Accademico. Al momento, appare opportuno confermare le disposizioni statutarie già deliberate, mettendo a punto ipotesi alternative per superare ogni possibile situazione di criticità.</p> <p>In risposta a diversi interventi, il Rettore precisa che non è possibile al momento attuale identificare una soluzione alternativa alla modalità di composizione dell'organo prevista in Statuto. Come detto, tale modello è il frutto di un complesso approfondimento svolto sulle singole fasi del procedimento di formazione dell'organo, sicché un'eventuale alternativa richiede una compiuta rimediazione di tutti i passaggi del procedimento, fortemente interdipendenti l'uno dall'altro. Per ciò che attiene agli ipotetici scenari futuri, che potrebbero avverarsi a seguito della reiezione del rilievo ministeriale all'art. 13 del nuovo Statuto, chiarisce che, successivamente alle deliberazioni sui rilievi ministeriali da parte del Consiglio di Amministrazione, di data 15 febbraio 2012, e del Senato Accademico, di data odierna, provvederà, con proprio decreto, ad emanare il nuovo Statuto e ad inviarlo alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Lo Statuto entrerà, quindi, in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione (compatibilmente con l'accoglimento del rilievo di cui all'art. 45 - vedi oltre, scheda n. 38). Qualora il Ministero promuova ricorso</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>al Tribunale Amministrativo Regionale (NB: sarà competente il TAR del Friuli Venezia Giulia), si prospettano diverse ipotesi, di cui - al momento - non sono facilmente prevedibili né gli esiti né la tempistica, dipendendo esse dal fatto che il MIUR formuli o meno istanza di sospensione cautelare del provvedimento e dall'esito delle decisioni del TAR. Per intanto, sembrerebbe in linea di massima di poter affermare che l'eventuale ricorso, per questioni legate all'interesse a ricorrere, dovrebbe avere ad oggetto le singole disposizioni di Statuto che si ritenessero illegittime, e non il testo nel suo complesso, sicché le parti dello Statuto non oggetto di impugnazione sarebbero definitivamente produttive di effetti, mentre le parti eventualmente impuginate produrrebbero effetti sino ad un'eventuale decisione ostativa, cautelare o di merito, del TAR. Rimane inoltre fermo che l'Ateneo potrà in qualsiasi momento deliberare con i propri Organi di governo un'eventuale modifica statutaria di recepimento del rilievo ministeriale, con ciò facendo venir meno l'interesse al ricorso stesso.</p> <p>Conclusa la discussione sul rilievo ministeriale all'art. 13, commi 1, 2, 5, 6, 7 (scheda n. 9), il Presidente sottopone alla votazione del Senato Accademico la proposta di rigetto del rilievo.</p> <p>Il prof. Gerbino dichiara che voterà a favore della proposta del Rettore per garantire l'unità dell'Ateneo, ritenendo che il valore della coesione debba essere prevalente.</p> <p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 13, commi 1, 2, 5, 6, 7 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR all'art. 9, commi 1, 2, 5, 6 e 7, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che si intendono interamente accolte e fatte proprie, in particolare con riferimento alla suesposta analisi tecnico – giuridica del testo dell'art. 2, c. 1, lett. i), l. n. 240/10 in rapporto all'autonomia universitaria e alla distinzione, peculiare nel modello adottato, tra la fase del sindacato tecnico, riservata ad una apposita commissione terza e indipendente, e la fase di designazione/scelta, oggetto di valutazioni di indirizzo politico rimesse in via diretta e indiretta alla comunità accademica (Senato e corpo elettorale).</p> <p style="text-align: center;">§ § §</p> <p>Il Senato Accademico passa, quindi, all'esame degli altri rilievi del MIUR al nuovo Statuto di Ateneo.</p> <p>Il Senato Accademico, acquisiti ulteriori chiarimenti e approfondite nel dibattito le questioni poste, adotta le seguenti deliberazioni (NB: in fondo a ciascuna scheda è riportato il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione 15 febbraio 2012).</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
Esce il prof. Fabris.		
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI		
n. 1 (1.1 e 1.2)		
Sintesi	<p>1) SPECIFICARE CHE NELL'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI LA MAGGIORANZA ASSOLUTA E' RICHIESTA SIA PER L'ORGANO CHE APPROVA SIA PER L'ORGANO CHE ESPRIME PARERE CONSULTIVO</p> <p>2) IL CONTROLLO MINISTERIALE SI HA SOLO PER IL REGOLAMENTO GENERALE, IL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTABILITA' E IL REGOLAMENTO DIDATTICO (esclusi quelli su chiamata professori e ricercatori)</p> <p>- entrambi legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)</p>	
Testo Statuto	<p>Art. 5 – Fonti normative</p> <p>...</p> <p>2.. Per l'attuazione dello Statuto e delle leggi in materia di ordinamento universitario, sono adottati i seguenti regolamenti:</p> <p>...</p> <p>3. I regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 12, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del Rettore.</p> <p>4. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo, il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori sono adottati secondo il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.</p> <p>...</p>	
Rilievo	<p>Art. 5, commi 3 e 4:</p> <p>Si precisa che, secondo l'orientamento assunto da questo Ministero, i regolamenti soggetti a controllo preventivo del MIUR, di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, sono esclusivamente i seguenti: il regolamento generale di Ateneo, il regolamento di amministrazione finanza e contabilità e il regolamento didattico. <u>Inoltre</u>, il principio dell'adozione (almeno) di tali regolamenti, a maggioranza assoluta è da ritenersi tuttora vigente anche per gli organi che si esprimono in sede consultiva.</p>	
l. n. 240/10	Art. 18 l. n. 240/10	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p><i>Chiamata dei professori</i></p> <p>1. Le università, <u>con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168</u>, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: ...</p> <p>Art. 24 l. n. 240/10</p> <p><i>Ricercatori a tempo determinato:</i></p> <p>1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.</p> <p>2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università <u>con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168</u>, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: ...</p>	
Tipologia	Legittimità – maggioranza 3/5 componenti	
Valutazione	<p>1) sul c. 3 art. 5 Statuto: in effetti la disposizione statutaria potrebbe lasciare adito a dubbi quanto alla necessità di maggioranza assoluta anche per l'organo che si esprime in via consultiva (previo parere); da un lato il comma si riferisce ai «<u>regolamenti approvati dai competenti organi</u>», laddove il potere di approvazione è solo o del Senato o del CdA, a seconda della tipologia di regolamento; dall'altro, tuttavia, il comma prosegue riferendosi a tutti gli organi coinvolti nel procedimento di adozione del regolamento, attraverso l'inciso «<u>secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 12</u>», dunque con chiaro rinvio alle rispettive competenze di approvazione e consultiva (art. 10 indica le funzioni del Senato e 12 le funzioni del CdA)</p> <p>ACCOGLIMENTO</p> <p>2) sul c. 4 art. 5</p> <p>Il Ministero adotta un'interpretazione restrittiva del proprio potere di controllo; in effetti, l'art. 18 e l'art. 24 l. n. 240/2010 si riferiscono ai regolamenti di cui alla l. n. 168/89, come fonte dell'autonomia normativa delle Università, senza un espresso riferimento all'art. 6, c. 9 e 10, che dispone il controllo ministeriale.</p> <p>E' anche vero che, in realtà, è proprio l'art. 6 l. n. 168/89 a specificare che l'autonomia universitaria comprende il potere di emanare propri statuti e regolamenti (c. 1); i commi 9 e</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	10 dell'art. 6 disciplinano il procedimento di adozione di statuti e regolamenti e il potere di controllo del Ministro senza specificare di che regolamenti si tratti. Tuttavia, trattandosi di interpretazione in linea con l'autonomia universitaria, si conclude per ACCOGLIMENTO	
Testo risultante	<p>Art. 5, c. 3 e 4</p> <p>3. I regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati adottati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dagli articoli 10, 12 e 14, ed emanati con decreto del Rettore. Le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di approvazione e di espressione di parere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>4. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità il regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo, il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori sono adottati secondo il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Presidente precisa che la proposta di riformulazione dell'art. 5, c. 3, Statuto comprende un rinvio all'art. 14 Statuto, relativo al Consiglio degli Studenti, in quanto ai sensi dell'art. 14, c. 1, Statuto il Consiglio degli Studenti esprimere parere sui regolamenti didattici di Ateneo. Poiché l'art. 5 è disposizione di carattere generale che disciplina il procedimento di adozione dei regolamenti, è corretta l'estensione del rinvio a tutti gli organi coinvolti nel procedimento. Un tanto anche alla luce del fatto che il rilievo ministeriale riferisce l'obbligo di deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti a tutti gli «organi che si esprimono in sede consultiva».</p> <p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 5, commi 3 e 4 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR. In tal senso, l'art. 5, commi 3 e 4 viene riformulato come segue:</p> <p>Art. 5, commi 3 e 4</p> <p>3. I regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono adottati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dagli articoli 10, 12 e 14, ed emanati con decreto del Rettore. Le deliberazioni di approvazione e di espressione di parere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
4. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono adottati secondo il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.		
TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO		
n. 2		
Sintesi	SPECIFICARE CHE IL POTERE DI STIPULAZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI DA PARTE DEL RETTORE SI ESPLICA NEI LIMITI PREVISTI DA REGOLAMENTO DI ATENEIO (in sostanza inserire rinvio a regolamento) Merito (maggioranza assoluta per respingere)	
Testo Statuto	Art. 8 – Rettore ... 3. Il Rettore, in particolare, esercita le seguenti funzioni: ... l) stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche; stipula, ove previsto dalla legge, i contratti per le attività di insegnamento;	
Rilievo	Art. 8, c. 3, lett. l) In riferimento alla stipula di convenzioni, contratti e accordi si ritiene opportuno inserire, alla fine del primo periodo il seguente “secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo”.	
I. n. 240/10		
Tipologia	Merito – maggioranza assoluta	
Valutazione	Mero rinvio ai regolamenti (regolamento di amm, finanza e contabilità?), che effettivamente dovrà specificare il riparto di competenze in materia di sottoscrizione di contratti, accordi, etc ... Si ricorda che, a differenza del vigente Statuto, l'attuale Statuto distingue già le competenze nella sottoscrizione di contratti per “materia” : <u>ricerca e didattica</u> - Rettore (in quanto presidente del CdA) - direttore di dipartimento: Art. 26, c. 2, lett. f) f) ha potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali nei limiti delle competenze assegnate al dipartimento dalla legge, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo;	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p><u>acquisto di beni, servizi e forniture:</u></p> <p>- solo direttore generale (non competenze ai dipartimenti, anche se secondo d.p.r. 382/80 direttore dipartimento «ordina strumenti, lavori, materiale, anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del dipartimento, e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati», art. 85, c. 2, n. 5)</p> <p><u>competenza residuale:</u></p> <p>- direttore generale</p> <p>art. 15, c. 3, lett. i, Statuto:</p> <p>i) accetta liberalità e lasciti, sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, ferma restando l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo Statuto e da regolamento; sottoscrive convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore e di altri organi dell'Ateneo.</p> <p>ACCOGLIMENTO</p>	
Testo risultante	<p>Art. 8, c. 3, lett. l)</p> <p>lett. l: stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo; stipula, ove previsto dalla legge, i contratti per le attività di insegnamento;</p> <p>(si opta per una formulazione al singolare – lo Statuto non rinvia mai a “regolamenti” al plurale, ma a “regolamento” al singolare, come fonte)</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Presidente completa l'esposizione rilevando che, come emerge dalle altre disposizioni citate in tabella, la legittimazione a sottoscrivere contratti (direttore di dipartimento; direttore generale) è accompagnata da un rinvio alla fonte regolamentare. L'inserimento di tale rinvio anche in relazione al potere di sottoscrizione del Rettore costituisce, pertanto, elemento di coerenza normativa del testo.</p> <p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 8, comma 3, lett. l) del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR. In tal senso, l'art. 8, comma 3, lett. l) viene riformulato come segue:</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>Art. 8, comma 3, lett. l)</p> <p>lett. l) stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo; stipula, ove previsto dalla legge, i contratti per le attività di insegnamento;</p> <p>n. 3</p>		
Sintesi	SPECIFICARE CHE IL CDA DEVE ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE SUL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	<p>Art. 10 – Senato Accademico</p> <p>1. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricerca, didattica e correlati servizi, nonché svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole interdipartimentali, ove istituite.</p> <p>2. Il Senato Accademico, in particolare, esercita le seguenti funzioni:</p> <p>...</p> <p>m) approva il regolamento generale di Ateneo, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>n) approva il regolamento didattico di Ateneo, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>o) approva i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e i regolamenti in materia di ricerca e di didattica, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito <u>il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione</u>;</p> <p>p) approva il codice etico e ne applica le sanzioni;</p> <p>q) esprime parere sul regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;</p> <p>...</p>	
Rilievo	<p>Art. 10, c. 2, lett. n)</p> <p>Quanto al regolamento didattico si precisa che rientra tra i regolamento di cui alla lett. e) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010 che nello statuto in esame sono disciplinati alla lettera o) del presente articolo. Occorre pertanto attenersi allo stesso procedimento e in ogni</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	caso prevedere l'approvazione del regolamento in questione previo parere "favorevole" del Consiglio di Amministrazione.	
I. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 1, lett. e), l. n. 240/10</p> <p>e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); <u>ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c)[n.d.r. strutture intermedie], in materia di didattica e di ricerca</u>, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università';</p>	
Tipologia	Legittimità- maggioranza 3/5 componenti	
Valutazione	<p>Il <u>parere favorevole del CdA</u> era stato previsto all'art. 10, c. 2, Statuto per i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e i regolamenti in materia di ricerca e di didattica, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite (lett. o). Correttamente, anche il regolamento didattico di Ateneo, benché non menzionato espressamente dalla l. n. 240/10, rientra nella categoria dei regolamenti "in materia di didattica e ricerca" cui la legge si riferisce.</p> <p>ACCOGLIMENTO</p>	
Testo risultante	<p>Art. 10, c. 2, lett. n.</p> <p>n) approva il regolamento didattico di Ateneo, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>PS: il parallelo testo dell'art. 12 Statuto, relativo alle competenze CdA, non richiede modifiche, in quanto si era deciso di specificare la tipologia di parere solo nell'elenco delle funzioni del Senato:</p> <p>art. 12, c. 2, lett. n) e o), il CdA</p> <p>n) esprime parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e sui regolamenti in materia</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	di ricerca e didattica di competenza del Senato Accademico;	
	o) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, acquisito il parere del Senato Accademico, nonché gli altri regolamenti che non sono di competenza del Senato Accademico;	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità, compresa l'esigenza di rettifica indicata sotto	
<p>Con l'occasione, il Presidente propone di correggere un refuso in relazione all'espressione del parere del Senato Accademico sulle proposte di chiamata formulate dai dipartimenti. Nell'art. 12, relativo al Consiglio di Amministrazione, non è chiaro se il parere del Senato Accademico vada acquisito sia sulle proposte di copertura di posti che sulle proposte di chiamata; nell'art. 10, relativo alle funzioni Senato Accademico, è invece chiaro che il Senato esprime parere in entrambe le fattispecie.</p> <p>Art. 10 – Senato Accademico 2. Il Senato Accademico, in particolare, esercita le seguenti funzioni: d) esprime parere, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore formulate dai dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, alle relative proposte di chiamata;</p> <p>Art. 12 – Consiglio di Amministrazione 2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti funzioni: e) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore presentate dai dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico, e, all'esito delle procedure di reclutamento, ne approva le proposte di chiamata, acquisito il parere del Senato Accademico;</p> <p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 10, comma 2, lett. n) del nuovo Statuto; condivise le proposte del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR. In tal senso, l'art. 10, comma 2, lett. n) viene riformulato come segue:</p> <p>Art. 10, comma 2, lett. n) lett. n) approva il regolamento didattico di Ateneo, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>2. di approvare, all'unanimità, la seguente rettifica, per necessità di coordinamento testuale normativo, dell'art. 12, comma 2, lett. e):</p> <p>Art. 12, comma 2, lett. e) lett. e) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore presentate dai dipartimenti acquisito il parere del Senato Accademico, e, all'esito delle procedure di reclutamento, ne approva le proposte di chiamata, acquisito il parere del Senato Accademico;</p> <p>n. 4</p>		
Sintesi	<p>SPECIFICARE CHE IL SENATO ESPRIME PARERE SULLA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI E CONTRATTI SOLO IN MATERIA DI RICERCA E DIDATTICA</p> <p>Merito (maggioranza assoluta per respingere)</p>	
Testo Statuto	<p>Art. 10 – Senato Accademico</p> <p>1. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricerca, didattica e correlati servizi, nonché svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole interdipartimentali, ove istituite.</p> <p>2. Il Senato Accademico, in particolare, esercita le seguenti funzioni:</p> <p>...</p> <p>r) esprime parere, per quanto di sua competenza, sull'accettazione di liberalità e lasciti, sulla stipulazione di convenzioni, contratti e accordi, nonché sulla partecipazione a progetti nazionali e internazionali, a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a terzi e in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari;</p> <p>s) esprime parere, per quanto di sua competenza, sulla costituzione e partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato;</p>	
Rilievo	<p>Art. 10, c. 2, lett. r)</p> <p>Si esprimono perplessità sulla previsione del parere da parte del Senato accademico su tutte le fattispecie di cui alla presente lettera, posto che tale organo dovrebbe avere una funzione consultiva su quelle che concernono attività didattiche e di ricerca.</p>	
I. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 1, lett. e), l. n. 240/10</p> <p>e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>obbligatoro in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); <u>ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c)[n.d.r. strutture intermedie]</u>, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università';</p>	
Tipologia	Merito – maggioranza assoluta	
Valutazione	<p>L'inciso della disposizione «per quanto di sua competenza» è stato previsto proprio con l'intento di limitare la competenza del Senato alle convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca e didattica. Un tanto si comprende alla luce del comma 1 dell'art. 10, che precede l'elenco specifico delle funzioni e recita: «1. <i>Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricerca, didattica e correlati servizi ...»</i></p> <p>RIGETTO – GIA' IMPLICITO NEL TESTO ATTUALE</p>	
Testo risultante (in caso di accoglimento)	<p>Art. 10, c. 2</p> <p>r) esprime parere, per quanto di sua competenza, sull'accettazione di liberalità e lasciti, sulla stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali, nonché sulla partecipazione a progetti nazionali e internazionali, a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a terzi e in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari;</p> <p>Se del caso, andrebbe modificata anche la successiva lett. s), che contiene il medesimo inciso «<i>per quanto di sua competenza</i>» in merito alla partecipazione a associazione, fondazioni e società ... potrebbe, tuttavia, lasciarsi intatto questo comma, non oggetto di rilievo, in modo che il Senato venga sempre coinvolto per le determinazioni sulla partecipazione a organismi associativi (attesa la delicatezza della materia); in questo caso, l'inciso «<i>per quanto di sua competenza</i>» dovrebbe per vero essere eliminato o considerarsi sostanzialmente svuotato di significato.</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 10, comma 2, lett. r) del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, in particolare atteso che la limitazione della competenza del Senato Accademico alle materie di ricerca, didattica e correlati servizi è già prevista nel testo statutario.</p> <p>n. 5</p>		
Sintesi	ELETTORATO PASSIVO PERSONALE TA A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI 2 RAPPRESENTANTI IN SENATO Merito (maggioranza assoluta per respingere)	
Testo Statuto	Art. 11 – Composizione del Senato Accademico 1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, presidente; tredici rappresentanti d'area, nella misura di uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente Statuto, tra cui almeno cinque direttori di dipartimento; tre rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. ... 4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, <u>l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.</u>	
Rilievo	Art. 11, c. 4 Si manifestano perplessità in particolare rispetto alle possibili criticità che potrebbero derivare dalla eventuale elezione del personale tecnico – amministrativo a tempo determinato qualora il contratto abbia una durata inferiore al mandato.	
l. n. 240/10	La l. n. 240/2010 nulla dice in merito alla presenza di personale TA nella composizione degli organi di governi, né dunque sull'elettorato passivo	
Tipologia	Merito – maggioranza assoluta	
Valutazione	Nel vigente regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale TA nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, <u>l'elettorato attivo è riconosciuto</u>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, compreso il personale in periodo di prova. L'<u>elettorato passivo</u>, invece, spetta al solo personale TA a tempo indeterminato, ad esclusione del personale in periodo di prova e a tempo parziale.</p> <p>L'estensione dell'elettorato passivo al personale TA a tempo determinato è stata inserita in parallelo alla previsione dell'elettorato passivo per i ricercatori a tempo determinato. Il problema della scadenza del contratto, sollevato dal Ministero, si pone in termini identici per i ricercatori TD (su cui non vi è stato alcun rilievo). Il tema era già stato analizzato in sede di commissione redigente e è stato riesaminato dalla commissione istruttoria mista CdA/SA per il regolamento generale di ateneo; la commissione ha ritenuto di non imporre alcuna durata del contratto quale condizione per la candidatura a rappresentante in Senato: una tale scelta avrebbe comportato, di fatto, l'impossibilità di candidarsi dei ricercatori a tempo determinato; si è ritenuto, invece, che la scadenza del contratto possa costituire una causa di cessazione anticipata del mandato da risolversi secondo i principi generali (subentro del primo dei non eletti o elezioni suppletive). Sotto questo profilo, le medesime considerazioni valgono per il personale TA a tempo determinato.</p> <p>Per il personale TA il discorso potrebbe essere parzialmente diverso nella misura in cui il venir meno dell'elettorato passivo per il personale a tempo determinato non comporterebbe l'esclusione di una intera categoria di soggetti (come accadrebbe per i ricercatori TD), godendo dell'elettorato passivo tutto il personale a tempo indeterminato. In termini quantitativi, infatti, mentre i ricercatori TD costituiranno l'unica "classe" di ricercatori in futuro, l'assunzione di personale amministrativo a tempo determinato è (dovrebbe essere, in presenza di risorse) in termini quantitativi eccezionale rispetto all'assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>RIGETTO</p>	
Testo risultante (in caso di accoglimento)	<p>Art. 11 – Composizione del Senato Accademico</p> <p>1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, presidente; tredici rappresentanti d'area, nella misura di uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente Statuto, tra cui almeno cinque direttori di dipartimento; tre rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.</p> <p>...</p> <p>4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, <u>l'elettorato passivo spetta al personale tecnico – amministrativo a tempo indeterminato</u>; l'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato;</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 11, comma 4 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, in particolare con riguardo al fatto che l'estensione dell'elettorato passivo al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato è in linea con il principio adottato dallo Statuto, di massima apertura dell'elettorato passivo, e l'eventuale scadenza del contratto configura un'ordinaria causa di cessazione del mandato.</p> <p>n. 6</p>		
Sintesi	PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' ULTERIORI RISPETTO A QUELLE EX LEGE (SENATO, SPIN OFF E START UP) Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	Art. 11 -- Composizione del Senato Accademico ... 8. I componenti del Senato Accademico non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Consiglio di Amministrazione, e per i direttori di dipartimento, qualora risultino eletti a far parte del Senato Accademico; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari. ...	
Rilievo	Art. 11, c. 8 ultimo periodo La previsione di incompatibilità ulteriori (cariche direttive e amministrative negli start up e	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	spin off universitari) rispetto a quelle previste dalla l. n. 240/2010 (art. 2, comma 1, lett. s) e da altre fonti legislative è di dubbia legittimità in quanto si tratta di disposizioni restrittive della libertà che devono essere interpretate in modo tassativo.	
I. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 1, lett. s, l. n. 240/2010:</p> <p>«divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.</p>	
Tipologia	Legittimità (sembra) – maggioranza 3/5	
Valutazione	<p>Nella redazione dello Statuto, ci si era posti il problema della possibilità di prevedere incompatibilità aggiuntive. Il comma 8 ripete pedissequamente l'art. 2, comma 1, lett. s) l. n. 240/10, <u>integrandolo con l'inciso finale relativo alla partecipazione a spin off e start up, che costituisce l'unica parte innovativa del testo della disposizione statutaria rispetto alla legge.</u></p> <p>Il rilievo ministeriale coinvolge un problema generale e un problema di dettaglio. Il profilo generale riguarda la ripartizione di competenze tra fonti del diritto: la domanda è se, in materia di incompatibilità, sussista una cosiddetta "riserva di legge", ovvero se soltanto la legge e gli atti equiordinati (decreto legge e decreto legislativo delegato) siano legittimati a disciplinare le incompatibilità, o se, al contrario, anche la fonte statutaria sia ammessa a integrare questa disciplina. Il profilo di dettaglio è legato, invece, essenzialmente al contenuto dell'integrazione, ovvero all'assunzione di cariche direttive e amministrative negli start up e spin off universitari, causa di incompatibilità con la carica di componente del Senato Accademico.</p> <p>Conviene da subito premettere che il profilo generale ha una rilevanza essenziale per le incompatibilità che lo Statuto prevede per i consiglieri di amministrazione, punto anche questo oggetto di rilievo ministeriale. Si tratta, infatti, per ciò che attiene al CdA, di una scelta qualificante operata dallo Statuto per la garanzia dell'indipendenza dei futuri componenti dell'organo. Il profilo di dettaglio, relativo alle cariche in spin off e start up per l'accesso al Senato Accademico, ha un impatto minore.</p> <p>Per il profilo generale, si rinvia alle valutazioni al rilievo espresso per il Consiglio di</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>Amministrazione. Per lo specifico caso relativo agli spin off e start up, in questa sede oggetto di esame, il rilievo è singolare in quanto con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011, n. 168 (reperibile in www.units.it nella pagina dedicata alla riforma dello Statuto, <i>sub</i> Decretazione attuativa della l. n. 240/10), lo stesso Ministero ha previsto l'incompatibilità in oggetto. Nello specifico, il decreto reca il regolamento ministeriale per la partecipazione di professori e ricercatori a spin off e start up. La rubrica del decreto testualmente recita: <i>«Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»</i>; il regolamento è stato pubblicato in GU n. 242 del 17.10.2011.</p> <p>L'art. 6 l. n. 240/2010 è relativo allo stato giuridico di professori e ricercatori; il comma 9 autorizza il Ministro ad adottare il citato regolamento:</p> <p><i>«9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</i></p> <p><i>L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo».</i></p> <p>Per completezza, in materia di incompatibilità, si veda anche il comma 12 dell'art. 6:</p> <p><i>«12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. <u>Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità.</u> Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.»</i></p> <p>In attuazione dell'art. 6, c. 9, è stato emanato il citato DM n. 168/2011. L'art. 4 del Regolamento, rubricato <i>Disciplina delle incompatibilità</i>, recita:</p> <p><i>«1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle</i></p>	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p><i>commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza. 2. Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. 3. Lo svolgimento dell'attività' a favore delle società aventi caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società. 4. L'ateneo effettua, con modalità definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti».</i></p> <p>La disposizione, pertanto, comporta una disciplina analoga a quella prevista nello Statuto di Ateneo. A rigore, l'unica differenza consiste nel “verso” o profilo temporale da cui si guardi la titolarità di cariche incompatibili. Nella disciplina regolamentare, si dice che chi è (già) in CdA e in Senato non può assumere cariche direttive e amministrative nelle società di spin off e start up. La disciplina statutaria prevede che chi riveste (già) cariche direttive o amministrative negli spin off e start up non può diventare componente di Senato e di CdA.</p> <p>La differenza, tuttavia, è soltanto apparente, nella misura in cui l'incompatibilità non comporta una ineleggibilità, ovvero non impedisce l'accesso alla carica, ma richiede l'esercizio di una opzione tra le cariche incompatibili. L'incompatibilità, infatti, tecnicamente è istituito volto a prevenire i conflitti di interesse che sorgano dalla contemporanea titolarità di due cariche. Il conflitto sorge allorché la contitolarità è attuale, ossia quando il soggetto è stato designato/eletto; in quel momento, come prevede lo Statuto all'art. 40, c. 4, il soggetto è chiamato a optare per l'una o l'altra carica: «In caso di elezione o di designazione a una carica incompatibile con altra carica ricoperta, l'interessato opta per la carica che intende ricoprire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla comunicazione della designazione. Ove l'opzione non sia esercitata, si dà per scelta la carica ricoperta al momento della elezione o della designazione. Per le incompatibilità sopravvenute, le modalità di accertamento e di opzione sono disciplinate da regolamento».</p>	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>E', perciò, del tutto indifferente che "venga prima" l'essere componente di Senato o di CdA e poi la carica direttiva o amministrativa in start up o spin off o venga prima tale carica e poi la elezione o designazione in Senato o CdA; in entrambi i casi, l'insorgere di incompatibilità comporta l'obbligo di scelta e le dimissioni da una delle due cariche.</p> <p>Il rilievo ministeriale appare, inoltre, infondato nella misura in cui correla all'incompatibilità una «restrizione delle libertà che devono essere interpretate in senso tassativo». Questa compressione si realizzerebbe nel caso di ineleggibilità, ove uno <i>status</i> pregresso impedisca al soggetto di partecipare alla competizione per una carica. Non così, invece, nell'incompatibilità, ove, come detto, il soggetto è libero di acquisire la nuova carica, con riserva di risolvere il conflitto di interessi potenziale mediante esercizio di una libera scelta.</p> <p>Il rilievo, pertanto, sotto il profilo di dettaglio, non merita accoglimento, in quanto il contenuto della disposizione statutaria è assolutamente analogo a previsione contenuta in decreto ministeriale.</p> <p>Sotto il profilo generale, relativo al rapporto tra fonti, merita inoltre osservare che l'incompatibilità di cui si discute è contenuta in un decreto ministeriale, fonte secondaria, e non rispetterebbe essa stessa la "riserva di legge" che il Ministero sembrerebbe imputare all'Università</p> <p>RIGETTO, ALLA LUCE DM MINISTERIALE IN MATERIA DI START UP E SPIN OFF</p>	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 11, comma 8, ultimo periodo del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, in particolare con riguardo al Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011, n. 168, art. 4.</p> <p>n. 7</p>		
Sintesi	<p>DURATA ORGANO (SENATO) IN LUOGO DURATA MANDATO SINGOLI COMPONENTI</p> <p>Merito (maggioranza assoluta per respingere)</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
Testo Statuto	Art. 11 – Composizione del Senato Accademico ... 9. Il mandato dei componenti del Senato Accademico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta. ...	
Rilievo	Art. 11, c. 9 Sarebbe opportuno (piuttosto che fare riferimento alla durata del mandato dei membri del Senato accademico) precisare la durata dell'organo (tre anni) come indicato dall'art. 2, comma 1, lett. g) legge n. 240/2010.	
l. n. 240/10	Art. 2, c. 1, lett. g) l. n. 240/2010 g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità' del mandato per una sola volta;	
Tipologia	Merito (maggioranza assoluta)	
Valutazione	Sussiste, in effetti, una differenza tra la durata in carica dell'organo e la durata dei singoli componenti. Sotto il profilo pratico, la differenza rileva nel caso di subentro di un componente: la durata dell'organo rende evidente che la durata del mandato del subentrante non può eccedere la durata dell'organo. Si tratta, in ogni caso, di rilievo di merito. <u>Fare attenzione al fatto che tutte le disposizioni di Statuto in materia di mandato sono riferite ai componenti e non all'organo, per una scelta di uniformità. Valutare coordinamento normativo.</u> ACCOGLIMENTO	
Testo risultante	Art. 11 10. Il Senato Accademico dura in carica tre anni; il mandato dei componenti, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 11, comma 9 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,		
D E L I B E R A		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>1. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR. In tal senso, l'art. 11, comma 9 viene riformulato come segue:</p> <p>Art. 11, comma 9</p> <p>Il Senato Accademico dura in carica tre anni; il mandato dei componenti, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.</p> <p>2. di dare mandato al Rettore di rivedere, per coerenza normativa, tutte le disposizioni di Statuto che riferiscono la durata del mandato ai componenti, prevedendo la durata in rapporto all'organo e ferma restando la precisazione che il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale.</p> <p>n. 8</p>		
Sintesi	ELIMINARE IL RIFERIMENTO AI CASI PREVISTI DA REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI DELIBERAZIONI CDA SU PROPRIETA' INTELLETTUALE, SPIN OFF E START UP Merito (maggioranza assoluta per respingere)	
Testo Statuto	Art. 12 – Consiglio di Amministrazione 2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti funzioni: ... r) delibera, sentito il Senato Accademico, in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, nei casi previsti da regolamento di Ateneo.	
Rilievo	Art. 12, c. 2, lett. r Non risulta chiaro il riferimento ai “casi previsti da regolamento di Ateneo”, in quanto la competenza decisoria in materia dovrebbe spettare sempre al Consiglio di amministrazione.	
I. n. 240/10		
Tipologia	Merito, maggioranza assoluta	
Valutazione	L'espressione utilizzata nella disposizione in esame è effettivamente ambigua: la competenza a deliberare in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off è sempre del CdA; si intendeva dire “secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo” (regolamento sullo spin off e start up, che si ipotizza disciplini il procedimento di autorizzazione). ACCOGLIMENTO	
Testo risultante	Art. 12, c. 2, lett. r r) delibera, sentito il Senato Accademico, in materia di proprietà intellettuale, start up e spin	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	off universitari, nei casi previsti da regolamento di Ateneo secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 12, comma 2, lett. r) del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR. In tal senso, l'art. 12, comma 2, lett. r) viene riformulato come segue:</p> <p>Art. 12, comma 2, lett. r) lett. r) delibera, sentito il Senato Accademico, in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo.</p> <p>n. 9</p>		
Sintesi	CDA – SISTEMA ELETTIVO Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
<p>Vedi sopra.</p> <p>Rientra il prof. Fabris.</p> <p>n. 10</p>		
Sintesi	ELETTORATO PASSIVO PERSONALE TA TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONE 1 RAPPRESENTANTE IN CDA Merito (maggioranza assoluta per respingere) (V. SOPRA)	
Testo Statuto	<p>Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei quali eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	2. I componenti interni sono scelti mediante procedimento elettorale. L'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Per l'elezione dei rappresentati degli studenti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.	
Rilievo	Si manifestano le stesse perplessità di cui all'art. 11, comma 4 relativamente all'elettorato passivo della componente del personale tecnico amministrativo a tempo determinato.	
l. n. 240/10		
Tipologia	Merito (maggioranza assoluta)	
Valutazione	V. sopra, nel Senato Dopo ampio dibattito, il CdA 15.2.2012 ha ritenuto che l'estensione dell'elettorato passivo ai TA a tempo determinato fosse in linea con il principio adottato dallo Statuto, di massima apertura dell'elettorato passivo. Il CdA ha condiviso quanto esposto nella relazione istruttoria in merito al fatto che l'eventuale scadenza del contratto configuri una ordinaria causa di cessazione del mandato. Proposta di RIGETTO del rilievo di merito	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 13, commi 1 e 2 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR all'art. 13, commi 1 e 2, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, e in particolare tenuto conto che l'estensione dell'elettorato passivo al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato è in linea con il principio adottato dallo Statuto, di massima apertura dell'elettorato passivo, e che l'eventuale scadenza del contratto configura un'ordinaria causa di cessazione del mandato.</p> <p>Esce la prof.ssa Benussi ed entra, in sua sostituzione, la Preside Vicario della Facoltà di Lettere e Filosofia, prof.ssa Ermenegilda Manganaro.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
n. 11		
Sintesi	NON APPARTENENZA AI RUOLI ESTERNI CDA – LIMITE TRE ANNI Legittimità (3/5 per respingere)	
Testo Statuto	Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione 3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo.	
Rilievo	Art. 13, c. 3 Si segnala la necessità di prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) della legge n. 240/2010, che i consiglieri non appartengano ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.	
I. n. 240/10	Art. 2, c. 1, lett. i) l. n. 240/2010 i) ... <u>non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico</u> , di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici;	
Tipologia	Legittimità (maggioranza 3/5)	
Valutazione	<p>Il rilievo è ambiguo, nel senso che non è chiaro se l'oggetto dell'osservazione sia l'aver previsto la non appartenenza <i>tout court</i> degli esterni ai ruoli dell'Ateneo, in luogo della non appartenenza a decorrere dai tre anni precedenti, o il non aver specificato che tale non appartenenza deve perdurare per tutta la durata dell'incarico. Per quest'ultimo profilo, il rilievo merita accoglimento, in quanto in effetti si tratta di un inciso avente significato normativo preciso, che era stato omissivo. Per il primo profilo, come per altri rilievi, la questione si pone in termini interpretativi, essendo incerto quale sia il contenuto necessario e vincolante delle disposizioni di legge e quali i margini di autonomia rimessi ai singoli Atenei. Sul punto, si ritiene che lo Statuto, come risulta dai suoi lavori preparatori, non si sia discostato dalla <i>ratio</i> della disposizione legislativa, che prescriveva l'estraneità ai ruoli dell'Ateneo fissandone un termine minimo, ed abbia, nell'esercizio dell'autonomia universitaria, esteso il <i>quantum</i> della non appartenenza, portando a compimento, e non entrando in conflitto, con la scelta effettuata dal legislatore.</p> <p>PARZIALE ACCOGLIMENTO PER CIO' CHE ATTIENE AL PERDURARE DELLA NON APPARTENENZA PER TUTTA LA DURATA DELL'INCARICO; RIGETTO SULLA NON APPARTENENZA TOUT COURT, IN LUOGO DEL LIMITE DEI TRE ANNI ANTECEDENTI</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
Testo risultante	Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione 3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo, né ricoprirli per tutta la durata dell'incarico.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 13, comma 3 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. di approvare il parziale accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 13, comma 3, per quanto attiene al perdurare della non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo per tutta la durata dell'incarico di consigliere di amministrazione, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie;</p> <p>2. di approvare il parziale rigetto del rilievo, per quanto attiene alla non appartenenza <i>tout court</i> ai ruoli dell'Ateneo, in luogo del limite dei tre anni antecedenti, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie.</p> <p>Per l'effetto, l'art. 13, c. 3 viene riformulato come segue: Art. 13, comma 3 3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo, né ricoprirli per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>Esprimono voto contrario i proff. Rui e Tracogna; si astiene il prof. Camus. A motivazione del voto non favorevole, i suddetti componenti del Senato ritengono eccessivo il limite posto dalla norma statutaria, soprattutto nei confronti di docenti dell'Ateneo in quiescenza, che potrebbero utilmente coprire l'incarico di consigliere.</p> <p>Il prof. Della Loggia, pur votando a favore della delibera, ritiene che la disposizione statutaria denoti scarsa fiducia nel Senato Accademico, organo preposto alla designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>n. 12</p>		
Sintesi	INCOMPATIBILITA' ULTERIORI (START UP E SPIN OFF PER CDA) Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
Testo Statuto	<p>Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>8. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico; ricoprire il ruolo di dirigente dell'Ateneo; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.</p>	
Rilievo	<p>Art. 13, c. 8</p> <p>Come osservato <i>sub</i> art. 11, comma 8, si esprimono perplessità sulla legittimità della previsione di incompatibilità in riferimento all'assunzione di cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.</p>	
l. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 1, lett. s l. n. 240/2010:</p> <p>«divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.»</p>	
Tipologia	Legittimità (maggioranza 3/5)	
Valutazione	Unico contenuto integrativo rispetto alla disposizione di legge, v. però DM 10 agosto 2011, n. 168 (V. SOPRA SENATO) RIGETTO	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 13, comma 8 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, in particolare tenuto conto del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011, n. 168, art. 4.</p> <p>n. 13</p>		
Sintesi	INCOMPATIBILITA' ULTERIORI (REQUISITI DI INDIPENDENZA CDA) Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione 9. È incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione: <ul style="list-style-type: none"> a) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'Università ovvero in soggetti di diritto pubblico o privato partecipati dall'Università; b) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, verso l'Università; la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità; c) colui che, per fatti compiuti allorché era dipendente dell'Università, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Università; d) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Università, è stato legalmente messo in mora; e) colui che non è in possesso dei requisiti generali di onorabilità, ai sensi di legge. 	
Rilievo	Art. 13, c. 9, prima parte, lettere a), b), c), d), e) Valgono le medesime considerazioni, evidenziate <i>sub</i> comma 8.	
I. n. 240/10	Art. 2, c. 1, lett. s l. n. 240/2010: «divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.»	
Tipologia	Legittimità (maggioranza 3/5)	
Valutazione	<p>INCOMPATIBILITA' ULTERIORI IN GENERALE (V. SOPRA).</p> <p>Il rilievo ha ad oggetto il profilo generale già evidenziato <i>sub</i> art. 11, comma 8, per il Senato Accademico, relativo alla ammissibilità della previsione di incompatibilità da parte della fonte statutaria, al di là dei casi espressamente previsti dalla legge. Come detto, il tema è generale. Nel corso dei lavori si era ritenuto che lo Statuto, in quanto fonte a competenza riservata espressione di autonomia, potesse prevedere requisiti ulteriori di indipendenza dei componenti del CdA, in tal modo seguendo e portando a compimento la scelta effettuata dalla l. n. 240/10, di richiedere a tali soggetti una particolare qualificazione tecnica. Non vi è dubbio che sussista una riserva di legge per la disciplina delle incompatibilità relative alla elezione a cariche politiche in enti espressione di rappresentanza politica (il Parlamento; parimenti, gli organi rappresentativi degli enti locali). Le incompatibilità statutarie, tuttavia, si distinguono dalle citate fattispecie, in quanto sono relative a cariche amministrative (e non politiche) nell'ambito di un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che esercita funzioni amministrative. Non vi è, dunque, una compressione dell'elettorato passivo garantito dalla Costituzione, bensì dell'accesso a cariche amministrative.</p> <p>Sotto il profilo della natura della limitazione, le incompatibilità statutarie hanno tratto spunto dal Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs n. 267/2000, art. 63) – Incompatibilità:</p> <p><i>«1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:</i></p> <p><i>1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;</i></p> <p><i>2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di</i></p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p><i>coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione ((, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296));</i></p> <p><i>3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;</i></p> <p><i>4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;</i></p> <p><i>5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;</i></p> <p><i>6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;</i></p> <p><i>7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.</i></p> <p><i>2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.</i></p> <p><i>3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto</i></p>	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p><i>connesso con l'esercizio del mandato».</i></p> <p>La disposizione è stata adeguata alle funzioni dell'Università. La disciplina del Testo Unico qualifica le fattispecie indicate, così come ha fatto lo Statuto, in termini di "incompatibilità" e non di "ineleggibilità". Tale qualificazione ha un preciso significato tecnico. La differenza, in punto di compressione di diritti soggettivi, con le cause di ineleggibilità è notevole. L'ineleggibilità è connessa, di solito, a situazioni di supremazia/potere del futuro candidato, tali da far presumere che egli possa esercitare una indebita influenza sulla libera formazione della volontà degli elettori. A tutela del carattere democratico del voto, pertanto, l'ineleggibilità esclude la possibilità del soggetto di candidarsi; in caso di candidatura, comporta l'esclusione dal procedimento elettorale; in caso di elezione, la decadenza dal mandato. L'incompatibilità, invece, è istituito finalizzato a prevenire situazioni di conflitto di interesse tra cariche, a tutela non della libertà di espressione del voto del corpo elettorale, bensì della buona amministrazione dell'ente presso cui si esercita la carica direttiva. Per l'effetto, l'incompatibilità non incide sulla possibilità di candidarsi ed essere eletto, ma determina l'insorgere, una volta che l'elezione o la designazione si siano perfezionate, di un obbligo di opzione tra le cariche contestualmente ricoperte dall'interessato. La differenza tra ineleggibilità e incompatibilità è chiarita dalla giurisprudenza esattamente in questi termini: le cause di ineleggibilità prevengono fattori strutturali che turbano il corretto svolgimento della competizione elettorale; le cause di incompatibilità prevengono l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'eletto e le funzioni dell'ente; le prime sono di norma insanabili là dove le seconde sono suscettibili di sanatoria.</p> <p>Pertanto, oltre ad incidere su cariche amministrative e non politiche, l'istituto statutario è tale da non determinare una compressione del diritto di accedere alla carica, bensì una <i>deminutio</i> della possibilità di contestuale titolarità di più cariche.</p> <p>In chiave sistematica, la previsione di tali cause di incompatibilità ha costituito un tratto qualificante per la definizione del profilo del futuro consigliere di amministrazione. Si propende, pertanto, per il rigetto del rilievo.</p> <p>RIGETTO</p>	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Presidente riferisce che analoghe cause di incompatibilità sono state previste negli Statuti di altri Atenei, per esempio lo Statuto dell'Università di Udine.</p> <p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 13, comma 9, prima parte, lettere a), b), c), d), e) del nuovo Statuto;</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
condivisa la proposta del Presidente,		
DELIBERA		
di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, in particolare con riferimento al fatto che lo Statuto di Ateneo è fonte a competenza riservata che trae diretta tutela dall'art. 33 Cost., che le citate incompatibilità sono riferite a cariche amministrative e che, a differenza delle cause di ineleggibilità, sono poste a tutela delle funzioni dell'ente, per prevenire potenziali conflitti di interesse.		
n. 14		
Sintesi	DURATA QUADRIENNALE MANDATO COMPONENTI CDA E DURATA ORGANO Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione 9. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Rettore e dagli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.	
Rilievo	Art. 13, c. 9, seconda parte Si evidenzia la necessità di modificare la disposizione per quanto concerne la durata del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Infatti, ai sensi del combinato disposto dei primi due periodi della lett. m) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010, l'incarico in questione è di durata quadriennale, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale.	
l. n. 240/10	Art. 2, c. 1, lett. m) l. n. 240/2010 m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità' del mandato per una sola volta;	
Tipologia	Legittimità (3/5)	
Valutazione	MODIFICAZIONE DELL'ART. 2, c. 1, lett. m), l. n. 240/2010 per effetto dell'art. 49, c. 1, lett. a) d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i> , pubblicato in GU n. 33 d.d. 9.2.2012, supplemento ordinario n. 27, entrato in vigore il 10.2.2012. L'art. 49 è rubricato <i>Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università</i> :	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>«1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2:</p> <p>1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: "durata" e la parola: "quadriennale" e' inserita la seguente: "massima";»</p> <p>TESTO RISULTANTE</p> <p>Art. 2, c. 1, lett. m), l. n. 240/2010</p> <p>m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata MASSIMA quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità' del mandato per una sola volta;</p> <p>Il rilievo ministeriale appare, pertanto, superato per ciò che attiene alla durata dell'organo. Il testo dello Statuto è conforme alla sopravvenuta modifica della l. n. 240/2010 e il rilievo va, pertanto, respinto. Per inciso, si osserva che oltre la metà delle Università aveva optato per un CdA di durata triennale.</p> <p>Il rilievo merita accoglimento, in parallelo a quanto accade per il Senato, con riferimento alla specificazione della durata dell'organo e non del mandato dei singoli.</p> <p>RIGETTO (alla luce disciplina sopravvenuta) PER TERMINI MANDATO CDA; ACCOGLIMENTO CON RIFORMULAZIONE IN TERMINI DI MANDATO DELL'ORGANO E NON DEI SINGOLI COMPONENTI</p>	
Testo risultante	<p>Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>9. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.</p>	
CdA 15.2.12	<p>Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità. Il CdA raccomanda di accogliere la rettifica indicata sotto.</p>	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 13, comma 9, seconda parte del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. di approvare, all'unanimità, il parziale accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 13, comma 9, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, e in particolare alla luce della modificazione dell'art. 2, c. 1, lett. m), l. n. 240/2010 per effetto dell'art. 49, c. 1, lett. a), d.l. 9</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>febbraio 2012, n. 5, <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i>, pubblicato in GU n. 33 d.d. 9.2.2012, supplemento ordinario n. 27, entrato in vigore il 10.2.2012. Per l'effetto, l'art. 13, comma 9 viene riformulato come segue:</p> <p>Art. 13, comma 9</p> <p>9. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.</p> <p>2. di dare mandato al Rettore di correggere il mero errore materiale costituito dalla presenza di due commi n. 9 nell'art. 13.</p>		
TITOLO III – ALTRI ORGANI		
n. 15		
Sintesi	RINNOVO DELL'INCARICO DEL DIRETTORE GENERALE Legittimità? (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	<p>Art. 16 – Incarico di Direttore generale</p> <p>1. L'incarico di Direttore generale, regolato con contratto di lavoro di diritto privato, è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico deliberato dal Consiglio medesimo, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.</p> <p>2. L'incarico è a tempo determinato. Dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta, in assenza di nuovo avviso pubblico.</p>	
Rilievo	<p>Art. 16, c. 2</p> <p>Si segnala che, a prescindere dalle modalità di attribuzione dell'incarico in questione, la legge n. 240/2010 non prevede vincoli alla rinnovabilità dello stesso.</p>	
l. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 1, lett. n): sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, <u>regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;</u> determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;	
Tipologia	Legittimità? (3/5)	
Valutazione	<p>La disposizione statutaria non incide sulla possibilità che l'incarico di direttore generale sia rinnovato un numero indeterminato di volte; non vi è, pertanto, conflitto con la rinnovabilità, prevista senza limiti dall'art. 2, c. 1, lett. n), l. n. 240/2010. Lo Statuto incide, invece, sulle modalità del rinnovo, nel senso di consentire un secondo rinnovo dell'incarico (dunque decorsi sei anni dal primo conferimento) solo mediante nuovo avviso pubblico.</p> <p>Si richiama, per completezza, che, nel corso dei lavori preparatori allo Statuto, si sono confrontate sul tema diverse posizioni. Un orientamento intendeva consentire il rinnovo una sola volta, al pari dei mandati per le cariche di governo previste in Statuto. Tale orientamento non risultava conforme al dettato di legge, che prevede la rinnovabilità senza limiti temporali; inoltre, sotto il profilo giuridico non appariva corretta l'assimilazione tra d.g. e titolari di funzioni di indirizzo politico, in quanto il d.g. è per legge responsabile della gestione amministrativa e legato all'amministrazione da contratto di diritto privato. Un secondo orientamento propendeva per una rinnovabilità dell'incarico senza limiti temporali e senza vincoli in termini di modalità; si argomentava che, poiché il direttore è assoggettato a valutazione periodica degli obiettivi da parte del consiglio di amministrazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, o comunque al venir meno del rapporto fiduciario che aveva costituito la premessa del conferimento dell'incarico, il CdA avrebbe potuto semplicemente non rinnovare il contratto ad intervenuta scadenza, avviando le procedure per la selezione di un nuovo soggetto. Nel caso, invece, di perdurare del rapporto di fiducia e di valutazione positiva dell'operato del d.g., la previsione di una competizione mediante avviso pubblico avrebbe rappresentato un disincentivo non giustificato alla continuazione del rapporto. Lo Statuto ha adottato una via intermedia, consentendo il rinnovo "libero" in seguito alla prima scadenza e subordinandolo ad avviso pubblico alla seconda, dunque decorsi sei anni dal conferimento dell'incarico. In ogni caso, la rinnovabilità non ha limiti temporali.</p> <p>RIGETTO</p>	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 16, comma 2 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
DELIBERA		
<p>di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR all'art. 16, comma 2, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, e in particolare atteso che la disposizione statutaria in questione non pone limiti temporali al rinnovo dell'incarico, ma incide esclusivamente sulle modalità di tale rinnovo.</p> <p>n. 16</p>		
Sintesi	PARTECIPAZIONE DEL RETTORE AL PROCEDIMENTO DI REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE Merito o legittimità? (nel dubbio maggioranza 3/5)	
Testo Statuto	<p>Art. 16 – Incarico di Direttore generale</p> <p>1. L'incarico di Direttore generale, regolato con contratto di lavoro di diritto privato, è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico deliberato dal Consiglio medesimo, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.</p> <p>...</p> <p>5. La revoca dell'incarico è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei compiti, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, in conformità alle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali.</p>	
Rilievo	<p>Art. 16, c. 5</p> <p>Si evidenzia che dal procedimento di revoca dell'incarico risulta assente la partecipazione del Rettore, che invece ha il potere di proposta nel procedimento di nomina del Direttore generale.</p>	
l. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 1, lett. n): sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; <u>conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale</u>, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;</p> <p>determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;	
Tipologia	Merito o legittimità?	
Valutazione	<p>La legge n. 240/2010 nulla dice in merito alla revoca dell'incarico del direttore generale, limitandosi a prevedere il procedimento di conferimento dell'incarico. Tale conferimento avviene su proposta del Rettore, che ha dunque iniziativa riservata in materia. Ciò significa che non sussiste in capo al Consiglio di Amministrazione un potere di proposta del soggetto cui conferire l'incarico, ma solo un potere di accogliere o respingere la proposta del Rettore. Specularmente al potere di conferire l'incarico, spetta al CdA il potere di revoca. Si ritiene che al potere di proposta di conferimento, riservato al Rettore, non debba necessariamente corrispondere il potere di proposta della revoca; se si inserisse tale previsione, essa determinerebbe la riserva dell'iniziativa di revoca in capo al Rettore. L'effetto sarebbe di impedire la revoca in assenza di proposta rettorale, pur in caso di accertamento di gravi irregolarità o inefficienza da parte di altri soggetti. Spetta, invece, al CdA assegnare gli obiettivi al direttore e valutarne le performance; dunque è corretto che la proposta di revoca possa derivare da qualsivoglia componente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che l'eventuale accoglimento richiede la deliberazione dell'organo. Né può dirsi che il Rettore sia escluso dal procedimento di revoca, in quanto è Presidente del CdA e, al pari degli altri componenti, ha potere di proposta in relazione alle deliberazioni dell'organo.</p> <p>RIGETTO</p>	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 16, comma 5 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR all'art. 16, comma 5, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie.</p> <p>n. 17</p>		
Sintesi	CHIARIRE CHE DUE COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	REVISORI DEVONO ESSERE ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI	
	Rilievo interpretativo di MERITO	
Testo Statuto	<p>Art. 17 – Collegio dei revisori dei conti</p> <p>1. Il Collegio di revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. Il Collegio è composto da: il presidente, designato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Il predetto incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.</p>	
Rilievo	<p>Art. 17, c. 1</p> <p>Si raccomanda di interpretare il requisito dell'iscrizione di almeno due componenti all'iscrizione al Registro dei revisori contabili con riferimento ai componenti effettivi.</p>	
l. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 1, lett. p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di <u>tre componenti effettivi e due supplenti</u>, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; <u>durata del mandato per un massimo di quattro anni</u>; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; <u>iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili</u>;</p>	
Tipologia	Merito (maggioranza assoluta) – meramente interpretativo	
Valutazione	<p>Rilievo interpretativo, che peraltro non trova chiarezza neppure nel testo della legge. E' evidente che gli iscritti al registro devono essere i due membri effettivi nominati dai due ministeri, in quanto il presidente è necessariamente scelto tra i magistrati amministrativi o contabili e gli avvocati dello Stato</p> <p>ATTENZIONE – SOPRAVVENUTA MODIFICA AD OPERA d.l. n. 5/2012, in materia di semplificazione e sviluppo, art. 49, comma 1, lett. a:</p> <p>«1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2:</p> <p>...</p> <p>2) al comma 1, lettera p), le parole: "uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "uno effettivo e</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p><i>uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";»</i> Testo dell'art. 2, c. 1, lett. p, l. n. 240/10 risultante: Art. 2, c. 1, lett. p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili.</p> <p>ACCOGLIMENTO SE SI RITIENE, MODIFICARE IL TESTO PER RENDERLO PIU' CHIARO; ADEGUARE IL TESTO ALLA SOPRAVVENUTA MODIFICA CON D.L. N. 5/2012</p>	
Testo risultante anche < d.l. 5/12	<p>Art. 17 – Collegio dei revisori dei conti</p> <p>1. Il Collegio di revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto rettorale. Almeno due componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.</p> <p>2. Il Collegio è composto da: il presidente, designato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il predetto incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 17, comma 1 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento dei rilievi del MIUR. Per l'effetto, l'art. 17, commi 1 e 2, viene riformulato come segue: Art. 17, commi 1 e 2</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>1. Il Collegio di revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto rettorale. Almeno due componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.</p> <p>2. Il Collegio è composto da: il presidente, designato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il predetto incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.</p>		
n. 18 e n. 19		
Sintesi	<p>18) SPECIFICARE UN NUMERO FISSO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, COMPRESO IL NUMERO DEI RAPPR. STUDENTI Merito (maggioranza assoluta per respingere)</p> <p>19) INCOMPATIBILITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)</p>	
Testo Statuto	<p>Art. 18 – Nucleo di valutazione di Ateneo</p> <p>1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche, gestionali ...</p> <p>2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque a nove componenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, in prevalenza estranei ai ruoli dell'Ateneo, nonché da uno a due rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti, per gli aspetti relativi alla valutazione della didattica.</p> <p>...</p> <p>6. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Senato Accademico, <u>tra una rosa di candidati proposta dal Rettore in numero di almeno un terzo superiore a quello dei componenti da designare</u>, e nominati con decreto rettorale. I componenti del Nucleo eleggono fra i componenti esterni il coordinatore, che è nominato con decreto rettorale.</p> <p>7. L'incarico di componente del Nucleo di valutazione è, per gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell'Ateneo, nonché in soggetti di diritto pubblico e privato ai quali l'Università partecipa.</p>	
Rilievo	<p>Art. 18, c. 2</p> <p>Si ritiene opportuno precisare il numero dei componenti dell'organo, indicando quelli di</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	provenienza esterna e i rappresentanti degli studenti, <u>secondo quanto richiesto dall'art. 2, c. 2, lett. h), della l. n. 240/2010.</u> Art. 18, c. 7 Si veda quanto segnalato sub art. 11, comma. 8 (n.d.r.: incompatibilità cariche direttive e di amministratore in spin off e start up Senato).	
I. n. 240/10	Art. 2, c. 1, lett. q): composizione del nucleo di valutazione, <u>ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370</u> , con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'università'; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; <u>art. 2, c. 2, lett. h):</u> garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1 , lettere f), i) e q), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; ...	
Tipologia	Merito (maggioranza. ass.) sul numero componenti //Legittimità (maggioranza 3/5) su incompatibilità	
Valutazione	<p>1) La composizione variabile da 5 a 9 costituisce una conferma di quanto previsto nell'attuale Statuto e riprende l'art. 1, c. 2, l. n. 370/99, secondo cui: «2. <i>Le funzioni di valutazione di cui al comma1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università denominato “nucleo di valutazione di ateneo” composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico</i>». Il rilievo, infatti, è di merito, non di legittimità.</p> <p>Nel corso dei lavori preparatori allo Statuto, si è deciso di mantenere una composizione variabile del Nucleo per valutare in concreto il carico di lavoro dell'organo, atteso l'incremento delle sue funzioni. Il numero, nella nostra formulazione, è in sostanza determinato dal Rettore e dal Senato, il primo incaricato di proporre una rosa di nomi e il secondo responsabile della designazione dei componenti.</p> <p>Il rilievo potrebbe essere inteso anche nel senso di specificare il numero dei rappresentanti degli studenti, in modo che siano almeno il 15% dell'organo (art. 2, c. 2, lett. h) l. n. 240, espressamente richiamato nel rilievo). Un tanto, per vero, è già previsto: gli studenti sono da uno a due, intendendosi che tale numero varia in funzione del numero degli altri componenti da cinque a nove (1 studente per 5 o 6 componenti, 2 per 7, 8 e 9). Si noti che non è stata contestata la limitazione delle competenze dei rappresentanti degli studenti agli aspetti relativi alla valutazione della didattica.</p> <p>RIGETTO</p> <p>2) introduzione di incompatibilità a garanzia dell'indipendenza dei componenti, v. sopra in</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione	
	RIGETTO	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sui rilievi del MIUR all'art. 18, comma 2 e comma 7 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, il rigetto dei rilievi del MIUR all'art. 18, commi 2 e 7, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie. In materia di incompatibilità, in particolare, si condividono le motivazioni già esposte sul medesimo tema per ciò che attiene al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>n. 20</p>		
Sintesi	CONVENZIONI CON ENTI SPORTIVI UNIVERSITARI DIVERSI DAL CUS – NECESSITA' EVIDENZA PUBBLICA Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	<p>Art. 22 – Comitato per lo sport universitario</p> <p>1. Il Comitato per lo sport universitario sovrintende ai programmi di sviluppo delle attività sportive e agli indirizzi di gestione degli impianti.</p> <p>2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.</p> <p>3. La realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati, mediante convenzioni, a enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.</p> <p>4. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>	
Rilievo	<p>Art. 22, c. 3</p> <p>La disposizione va riformulata con riguardo agli enti sportivi universitari diversi dal Comitato universitario sportivo. Si ricorda che la norma statutaria non esonera dal rispetto</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.	
I. n. 240/10		
Tipologia	Legittimità (3/5)	
Valutazione	La disposizione è ripresa dall'attuale Statuto. Non è chiara l'obiezione. L'affidamento a enti sportivi universitari diversi dal CUS non implica <i>ex se</i> che si prescinda da procedure di evidenza pubblica per individuare il gestore di impianti sportivi; solo in seguito all'individuazione del gestore, con lo stesso verrebbe stipulata apposita convenzione. E' corretto che la gestione di impianto sportivo non possa prescindere dalle discipline di legge in materia di procedure di evidenza pubblica. ACCOGLIMENTO	
Testo risultante	Art. 22 – Comitato per lo sport universitario 1. Il Comitato per lo sport universitario sovrintende ai programmi di sviluppo delle attività sportive e agli indirizzi di gestione degli impianti. 2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo. 3. La realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati, mediante convenzioni , a enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica . 4. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 22, comma 3 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR. In tal senso, l'art. 22, comma 3 viene riformulato come segue: Art. 22, comma 3 3. La realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati a enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica.</p> <p>n. 21 e n. 22</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
Sintesi	<p>21) SULLE MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA IN RAPPORTO AL PRINCIPIO DEL GIUDIZIO FRA PARI Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)</p> <hr/> <p>22) INCOMPATIBILITÀ COLLEGIO DI DISCIPLINA Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)</p>	
Testo Statuto	<p>Art. 23 – Collegio di disciplina</p> <p>1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. <u>Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.</u></p> <p>2. Il Collegio è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. È costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori di ruolo, tutti designati dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale. Il presidente è eletto tra i componenti effettivi del Collegio.</p> <p>3. Il mandato di componente del Collegio dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del Collegio limitatamente alla parte resasi vacante. Il mandato di componente del Collegio è incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell'Ateneo.</p> <p>...</p> <p>8. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite da regolamento di Ateneo.</p>	
Rilievo	<p>Art. 23, c. 2</p> <p>Occorre precisare come si intenda attuare il principio del “giudizio tra pari”, che presuppone che il Collegio di disciplina sia composto da membri che rivestano una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato al procedimento disciplinare. Inoltre, il ruolo del presidente del Collegio, secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, potrebbe essere assolto anche da un ricercatore. Occorre pertanto prevedere o l'articolazione del Collegio in sezioni oppure una composizione variabile dello stesso sulla base della qualifica del docente interessato dal procedimento.</p> <hr/> <p>Art. 23, c. 3</p> <p>Si veda quanto segnalato <i>sub</i> art. 11, comma 8 (n.d.r. dubbi sulla legittimità di previsioni di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle dettate dalla l. n. 240/2010 o da altra fonte</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	legislativa).	
I. n. 240/10	<p>Art. 10 l. n. 240/2010 – competenza disciplinare</p> <p>1. Presso ogni università e' istituito un collegio di disciplina, <u>composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto</u>, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. <u>Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio</u>. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p> <p>2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.</p> <p>3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.</p> <p>5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.</p> <p>6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.</p>	
Tipologia	Legittimità (maggioranza, 3/5) su composizione collegio // Legittimità (maggioranza, 3/5) su incompatibilità	
Valutazione	L'interpretazione di "giudizio fra pari" nella l. n. 240/10 era oscura, non comprendendosi se fosse richiesto necessariamente un collegio di 3 PO per l'azione disciplinare promossa nei confronti di un PO, o se potesse ritenersi sufficiente un collegio con un solo componente	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>della fascia dell'assoggettato a giudizio disciplinare. Lo Statuto ha previsto una composizione del collegio di disciplina in grado di attuare il giudizio fra pari nel senso più rigoroso (3 PO, 3 PA e 3 RIC e un supplente per fascia), senza specificare la composizione della singola "commissione giudicatrice". L'art. 23, c. 8, Statuto rinviava, infatti, ad un regolamento per la disciplina del funzionamento del Collegio. Alla luce del rilievo, è possibile specificare la composizione del Collegio. E' possibile ipotizzare che il Collegio operi per sezioni, una per PO, una per PA e una per ricercatori.</p> <p>Non si comprende, invece, in virtù di quale disposizione sia richiesto, come sembra fare la nota ministeriale, peraltro senza formulare espressa obiezione di legittimità, che presidente del collegio sia sempre un professore di ruolo di prima fascia. L'unica fattispecie, prevista dalla l. n. 240/10, in cui ad una carica è associato un determinato <i>status</i> è quella di coordinatore di scuola interdipartimentale («professore ordinario afferente alla struttura», ai sensi art. 2, c. 2, lett. f) l. n. 240/2010). Non così in materia disciplinare, ove il disposto normativo si limita a prevedere la partecipazione al collegio di personale "di ruolo" e a prevedere, come detto, il principio del giudizio tra pari.</p> <p>ACCOGLIMENTO PER CIO' CHE ATIENE ALL' ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA IN SEZIONI; RIGETTO PER CIO' CHE ATIENE ALLA RISERVA DI PRESIDENZA AL COLLEGIO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA.</p> <hr/> <p>In materia di incompatibilità ulteriori, si veda sopra in relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione</p> <p>RIGETTO</p> <hr/> <p>ATTENZIONE: l'art. 49, c. 1, lett. d), d.l. n. 5/2012, in materia di semplificazioni, ha modificato l'art. 10 della l. n. 240/10, relativo al Collegio di disciplina, come segue:</p> <p>« d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "avvio del procedimento stesso";»</p> <p>Testo risultante dell'art. 10, comma 5, l. n. 240/10:</p> <p>« 5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.»</p>	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	NECESSITA' DI ADEGUAMENTO ALLA MODIFICA LEGISLATIVA SOPRAVVENUTA	
Testo risultante ANCHE < D.L. N. 5/12	<p>Art. 23 – Collegio di disciplina</p> <p>1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.</p> <p>2. Il Collegio è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. È costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori di ruolo, tutti designati dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale. Il presidente è eletto tra i componenti effettivi del Collegio.</p> <p>3. Il collegio opera per sezioni. La prima sezione è composta dai professori di prima fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di prima fascia. La seconda sezione è composta dai professori di seconda fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di seconda fascia. La terza sezione è composta dai ricercatori di ruolo ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di ricercatori. Ciascuna sezione elegge al suo interno un presidente tra i componenti effettivi.</p> <p>4. Il mandato di componente del Collegio dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del Collegio limitatamente alla parte resasi vacante. Il mandato di componente del Collegio è incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell'Ateneo.</p> <p>5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.</p> <p>6. Il Collegio, riunito per sezione competente, uditi il Rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.</p>	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.</p> <p>8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.</p> <p>9. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite da regolamento di Ateneo.</p> <p>10. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità rimborsi spese.</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sui rilievi del MIUR all'art. 23, comma 2 e comma 3 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, il parziale accoglimento dei rilievi del MIUR, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, e di condividere l'adeguamento del testo statutario in oggetto alla modifica legislativa sopravvenuta. Per l'effetto, l'art. 23 viene riformulato come segue:</p> <p>Art. 23 – Collegio di disciplina</p> <p>1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.</p> <p>2. Il Collegio è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. È costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori di ruolo, tutti designati dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>3. Il Collegio opera per sezioni. La prima sezione è composta dai professori di prima fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di prima fascia. La seconda sezione è composta dai professori di seconda fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di seconda fascia. La terza sezione è composta dai ricercatori di ruolo ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di ricercatori. Ciascuna sezione elegge al suo interno un presidente tra i componenti effettivi.</p> <p>4. Il mandato di componente del Collegio dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del Collegio limitatamente alla parte resasi vacante. Il mandato di componente del Collegio è incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell'Ateneo.</p> <p>5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.</p> <p>6. Il Collegio, riunito per sezione competente, uditi il Rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.</p> <p>7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.</p> <p>8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.</p> <p>9. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite da regolamento di Ateneo.</p> <p>10. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità rimborsi spese.</p> <p>TITOLO IV – STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
n. 23		
Sintesi	PRECISARE CHE I DIPARTIMENTI SONO DOTATI DI AUTONOMIA DI BUDGET Merito (maggioranza assoluta per respingere)	
Testo Statuto	Art. 24 – Dipartimenti ... 2. I dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di risorse proprie. Pongono in essere atti di rilevanza esterna, se non espressamente riservati ad altri organi dell'Università, potendo, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l'Università. 3. Nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi loro assegnati. 4. Sono organi del dipartimento: il direttore; il consiglio; la giunta; la commissione paritetica docenti-studenti. I consigli di dipartimento possono deliberare l'istituzione di commissioni, senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze.	
Rilievo	Art. 24, c. 2 Si ritiene opportuno modificare la disposizione precisando che il Dipartimento è dotato di autonomia gestionale e di un proprio budget in coerenza e nell'ambito dei principi del bilancio unico di Ateneo di cui all'art. 5, c. 4, lett. a), della legge n. 240/2010.	
l. n. 240/10	Art. 5, c. 1: Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: ... b) <u>revisione della disciplina concernente la contabilità</u> , al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei (1); art. 5, c. 4: 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) <u>introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio</u>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<u>unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero</u> , di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;	
Tipologia	Merito (maggioranza assoluta)	
Valutazione	Precisazione da accogliere, pur senza riferimento alla l. n. 240/2010, in coerenza con la scelta redazionale effettuata in Statuto, di non riferirsi, ove possibile, a norme di legge che possono cambiare. ACCOGLIMENTO	
Testo risultante	Art. 24, c. 2: I dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di dotati di risorse proprie, autonomia gestionale e di budget, in coerenza con i principi del bilancio unico di Ateneo.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 24, comma 2 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR. Per l'effetto, l'art. 24, comma 2 viene riformulato come segue: Art. 24, comma 2 I dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e di budget, in coerenza con i principi del bilancio unico di Ateneo.</p> <p>n. 24 e n. 25</p>		
Sintesi	IN MATERIA DI AFFERENZA, PRESUNTO PARERE VINCOLANTE DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA Merito o legittimità?! (maggioranza 3/5) <hr/> SULLA COSTITUZIONE DELLE SEZIONI DIPARTIMENTALI PER FINALITA'	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	ESCLUSIVAMENTE SCIENTIFICHE. Rilievo meramente interpretativo di merito	
Testo Statuto	Art. 25 – Costituzione dei dipartimenti ... 3. E' garantita la possibilità di opzione tra più dipartimenti nei limiti previsti dalla legge. La richiesta motivata di mobilità a diverso dipartimento da parte del singolo professore o ricercatore deve essere accettata dalla struttura di destinazione, previo parere della struttura di appartenenza. In caso di mancata accettazione della struttura di destinazione o di motivato parere contrario della struttura di appartenenza, delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. ... 7. Il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare, senza oneri di gestione e di personale.	
Rilievo	Art. 25, comma 3, secondo e terzo periodo Al fine di assicurare la libertà di afferenza del singolo docente, si chiede una riformulazione della disposizione che preveda la non vincolatività del parere del Dipartimento di appartenenza. <hr/> Art. 25, c. 7 Si ritiene ammissibile la previsione di sezioni, ma solo in quanto mere articolazioni interne costituite per specifiche ragioni scientifiche.	
I. n. 240/10	Disciplina delle afferenze d.p.r. n. 382/80, art. 84 - <i>Strutture dipartimentali</i> <i>«1. Al dipartimento <u>afferiscono</u> i ricercatori, il personale Amministrativo tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e della attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore e' garantita la possibilità di opzione fra più dipartimento istituti. ...».</i> Regolamento generale di Ateneo, art. 14 - <i>Strutture scientifiche/afferenze</i> <i>«Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i professori ed i ricercatori devono afferire ad un Dipartimento od, in via transitoria, ad un Istituto dell'università. Sui casi irrisolti, sentiti i Dipartimenti ed Istituti interessati, delibera il Senato Accademico, sulla base dell'attività di ricerca dichiarata dal singolo professore e ricercatore, nonché del settore scientifico-disciplinare in cui l'interessato risulta inquadrato.</i> <i><u>La richiesta di afferenza ad una diversa struttura scientifica da parte del singolo professore e ricercatore, motivata con l'attività di ricerca, deve essere accettata dalla struttura diversa,</u></i>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p><i>sentita la struttura di appartenenza. In caso di contenzioso, si applica il comma precedente. Tutte le afferenze e loro successive modifiche devono essere comunicate all'Amministrazione universitaria a cura del Direttore della struttura cui l'interessato afferisce.</i></p> <p><i>La mancata afferenza ad una struttura scientifica dell'università da parte del singolo professore e ricercatore preclude all'interessato la possibilità che vengano assunti da parte di alcun Direttore di struttura, comunque denominata, impegni di spesa su finanziamenti per l'attività di ricerca scientifica di cui il singolo professore o ricercatore sia titolare. L'interessato non può inoltre essere computato nella ripartizione di finanziamenti sul bilancio universitario nel cui ambito l'afferenza sia assunta quale criterio generale o parziale. Tale preclusione opera anche nei casi in cui la gestione amministrativo-contabile risulti affidata, per conto di strutture scientifiche, a centri di servizio comunque denominati. In tema di afferenza transitoria agli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 dello Statuto e quelle contenute nel presente regolamento che disciplinano il riassorbimento di dette strutture».</i></p> <hr/> <p>In materia di sezioni: d.p.r. n. 382/80, art. 83, c. 3:</p> <p><i>«I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalità della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.»</i></p> <p>d.p.r. 382/80, art. 84 – Strutture dipartimentali <i>«... 3. Il dipartimento può articolarsi in sezioni.»</i></p>		
Tipologia	Legittimità (maggioranza 3/5) in materia di libertà di afferenza// Merito meramente interpretativo sulla costituzione di sezioni	
Valutazione	<p>Nel disciplinare le afferenze, lo Statuto ha tenuto una posizione “intermedia”. Vi era, infatti, incertezza sulla sopravvivenza della disciplina della mobilità tra facoltà, che prevedeva una maggiore rigidità (vero e proprio nulla osta della facoltà di appartenenza, in quanto il trasferimento comportava la perdita di una risorsa di organico pensata come “propria”; effetto ostativo del nulla osta, che comportava l'impossibilità del trasferimento) e la disciplina relativa ai “vecchi” dipartimenti, che il d.p.r. n. 382/80 aveva pensato come completamente libera. In attuazione del d.p.r., il regolamento generale di ateneo aveva regolato tale libertà, prevedendo una richiesta motivata dell'interessato, l'accettazione del dipartimento di destinazione e il parere di quello di partenza.</p> <p>Questo orientamento intermedio è stato mantenuto nello Statuto, introducendo un procedimento vigilato che garantisce un bilanciamento tra la scelta individuale del singolo e la garanzia di stabilità delle strutture, riportando la decisione in caso di conflitto agli organi centrali: da un lato, si è consentito al dipartimento di partenza di esprimere un parere non</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>ostativo, poiché la richiesta di trasferimento potrebbe compromettere la sopravvivenza del dipartimento, determinando la diminuzione degli afferenti al di sotto del numero minimo di 40/35 unità; dall'altro, si è conservato il mero parere del dipartimento di partenza, in luogo del nulla osta condizionante i trasferimenti tra facoltà, così da evitare che la scelta del singolo sia del tutto impedita dalla struttura di partenza.</p> <p>Per completezza, si ricorda che nel corso della discussione per l'approvazione dello Statuto, in Senato erano emerse opinioni favorevoli ad una ripresa della vecchia disciplina delle facoltà, più rigida.</p> <p>Il rilievo ministeriale spinge nella direzione della libertà di afferenza, condividendo l'orientamento interpretativo adottato dallo Statuto nel senso della permanenza in vigore della disciplina del d.p.r. in rapporto all'afferenza ai dipartimenti.</p> <p>Il rilievo, tuttavia, appare <u>infondato</u> nella misura in cui qualifica il parere della struttura di partenza come "vincolante". Come noto, si ha parere vincolante quando il parere condiziona il merito della futura determinazione dell'organo deliberante, che al contenuto del parere è tenuto a conformarsi (così P. Virga, <i>Diritto Amministrativo, Atti e ricorsi</i>, Milano, 2001, 29, secondo cui i pareri sono vincolanti «quando l'organo di amministrazione attiva non solo è obbligato a richiederli, ma deve uniformarsi ad essi»). Al contrario, il procedimento introdotto in Statuto prevede un parere obbligatorio, ma non vincolante (deve essere espresso dalla struttura di partenza, come fase procedimentale obbligatoria; sempre da P. Virga, i pareri sono obbligatori «quando la legge impone all'autorità di amministrazione attiva l'obbligatoria audizione di un corpo consultivo»). Proprio a motivo della non vincolatività del parere, dunque della sua incapacità di bloccare la richiesta di mobilità e di condizionare le determinazioni degli altri organi coinvolti, è stato previsto il sindacato successivo degli organi centrali (CdA, sentito il Senato). Ad ulteriore disincentivo di dinieghi meramente strumentali alla richiesta di mobilità ad altro dipartimento, la disciplina di Statuto ha previsto espressamente l'obbligo di motivazione del dipartimento di partenza in caso di parere contrario. D'altra parte, eliminando il parere del dipartimento di partenza si priverebbe del tutto la struttura della possibilità di esprimersi in merito alla richiesta di mobilità, con l'effetto di ridurre il procedimento alla richiesta dell'interessato e alla accettazione della struttura di destinazione.</p> <p>Atteso che il rilievo ministeriale erra nel ritenere il parere della struttura di partenza come vincolante, laddove è meramente obbligatorio, si ritiene di respingere il rilievo.</p> <p>RIGETTO</p> <hr/> <p>In merito alle sezioni, si osserva che il rilievo è <u>meramente interpretativo</u> e non richiede alcun intervento sul testo dello Statuto. Per inciso, si noti che, come in altri casi, non è chiaro il rapporto tra la l. n. 240/2010 e il d.p.r. n. 382/80, che formalmente è ancora in vigore e che espressamente autorizza la costituzione di sezioni. In coerenza con il principio di</p>	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>«semplificazione dell'articolazione interna» dell'università, di cui all'art. 2, c. 2, l. n. 240/2010, è chiaro che le sezioni non possono avere valenza di ulteriori sotto - strutture. A garanzia di ciò, l'art. 25, c. 7, Statuto ha previsto che esse non possano comportare “oneri di gestione e di personale”. Per completezza di informazione, si richiama che la Commissione istruttoria per il Regolamento Generale di Ateneo ha, nel frattempo, già approvato una proposta di articolato relativo alle sezioni, che verrà sottoposta agli organi di governo; l'articolato, in coerenza con lo Statuto, specifica che le sezioni non hanno alcuna autonomia amministrativa e di budget, né alcun potere di gestione delle risorse strumentali, logistiche e di personale.</p> <p>ACCOGLIERE SOTTO FORMA DI SPECIFICAZIONE NEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEEO</p>	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sui rilievi del MIUR all'art. 25, comma 3 e comma 7 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR all'art. 25, comma 3, in quanto, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, il nuovo Statuto stabilisce che il parere del Dipartimento di appartenenza non sia vincolante, bensì meramente obbligatorio;</p> <p>2. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 25, comma 7, demandando al Regolamento Generale di Ateneo una specifica disciplina di attuazione dello Statuto in tema di sezioni in linea con l'indicazione ministeriale.</p> <p>n. 26</p>		
Sintesi	<p>LA COMPETENZA AD APPROVARE I REGOLAMENTI DEI DIPARTIMENTI E' DEL SENATO</p> <p>Rilievo interpretativo di legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)</p>	
Testo Statuto	<p>Art. 28 – Consiglio di dipartimento</p> <p>...</p> <p>7 Il consiglio esercita le seguenti funzioni:</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	a) approva il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;	
Rilievo	Art. 28, c. 7, lett. a) Si ricorda che il regolamento in questione rientra tra quelli che devono comunque essere approvati dal Senato accademico, come previsto dall'art. 10, comma 2, lett. o), dello statuto in applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010.	
l. n. 240/10	Art. 2, c. 1, lett. e), l. n. 240/10 e) attribuzione al senato accademico della competenza a ... <u>ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c)[n.d.r. strutture intermedie]</u> , in materia di didattica e di ricerca, ...	
Tipologia	Legittimità (maggioranza 3/5) interpretativo	
Valutazione	Si tratta di rilievo interpretativo: già lo Statuto, come viene osservato, assicura all'art. 10, c. 2, lett. o) (competenze del Senato) e all'art. 5, c. 5 (fonti normative) che sia il Senato ad approvare i regolamenti delle strutture. Per maggiore precisione e coerenza normativa, riprendendo la formulazione già utilizzata nell'art. 5, c. 5, Statuto, può sostituirsi il verbo "approvare" con "adottare", in modo che sia chiaro che l'approvazione è riservata al Senato. Il rilievo merita accoglimento. ACCOGLIMENTO	
Testo risultante	Art. 28, c. 7, lett. a) 7 Il consiglio esercita le seguenti funzioni: a) approva adotta il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 28, comma 7, lettera a) del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR. Per l'effetto, l'art. 28, comma 7, lettera a) viene riformulato come segue: Art. 28, comma 7, lett. a) 7 Il consiglio esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
n. 27		
Sintesi	SULL'ESISTENZA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI SOLTANTO ALL'INTERNO DEI DIPARTIMENTI Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	<p>Art. 30 – Commissione paritetica docenti-studenti</p> <p>1. Nell'ambito di ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, con il compito di garantire la qualità della didattica.</p> <p>2. La commissione, sulla base di criteri certi e predeterminati:</p> <p>a) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;</p> <p>b) individua indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti;</p> <p>c) esprime parere sull'attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio, nonché sulla copertura degli insegnamenti;</p> <p>d) esprime parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio attivati.</p> <p>3. La commissione è composta in misura paritetica da docenti e studenti; le modalità di composizione e il funzionamento sono stabiliti da regolamento.</p> <p>La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>	
Rilievo	<p>Art. 30, c. 1</p> <p>Si osserva che nel presente statuto la Commissione paritetica è prevista anche nelle Strutture di raccordo (scuole interdipartimentali, art. 33, comma 6), mentre la legge n. 240/2010 prevede che tale commissione sia istituita nei dipartimenti ovvero, in alternativa, nelle Strutture di raccordo, ove previste. Si evidenzia pertanto l'esigenza di riformulare la disposizione in questione (e l'art. 33, comma 6).</p>	
l. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 2, lett. g) l. n. 240/2010</p> <p>g) istituzione in ciascun dipartimento, <u>ovvero</u> in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e) [n.d.r. strutture di raccordo e lett. e) università sotto i 500), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;	
Tipologia	Legittimità (3/5)	
Valutazione	<p>Il testo di legge non era chiaro, potendosi intendere “ovvero” come “o” o come “e”. In ogni caso, attesa l'interpretazione ministeriale, la commissione paritetica dovrà essere mantenuta in ciascun dipartimento, che costituisce struttura necessaria e permanente. Conformemente all'impostazione adottata dallo Statuto, i dipartimenti sono in via generale responsabili dell'offerta didattica, mentre le scuole sono facoltative e presuppongono una particolare complessità dell'offerta formativa. Uno stesso dipartimento potrà essere responsabile di corsi dipartimentali e partecipare a corsi interdipartimentali, alcuni dei quali eventualmente nell'ambito di una scuola; in coerenza con le funzioni attribuite, la commissione didattica deve poter avere una visuale su tutti i corsi cui il dipartimento partecipa, dunque si ritiene che debba trovare collocazione necessaria nel dipartimento. Il rilievo merita, perciò, di essere accolto.</p> <p>ACCOGLIMENTO</p> <p>ELIMINARE DALL'ART. 33, C. 6, IL RIFERIMENTO ALLA COMMISSIONE PARITETICA NELLE SCUOLE</p>	
Testo risultante	// Il testo dell'art. 30 resta invariato – v. dopo su art. 33, comma 6 e art. 36.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 30, comma 1 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 30, comma 1 del nuovo Statuto, riservandosi di eliminare dall'art. 33, comma 6 il riferimento alla commissione paritetica nelle scuole interdipartimentali (v. successiva scheda n. 29).</p> <p>Esce il prof. de Manzini ed entra, in sua sostituzione, il Preside Vicario della Facoltà di Medicina e Chirurgia, prof. Roberto Di Lenarda.</p> <p>n. 28 e n. 29</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
Sintesi	<p>SULLA PREVISIONE NEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO DI UNA SOGLIA MINIMA E CONGRUA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPARTIMENTO AD UNA SCUOLA INTERPRETATIVO</p> <hr/> <p>SULL'ESISTENZA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI - STUDENTI SOLTANTO ALL'INTERNO DEI DIPARTIMENTI</p> <p>Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)</p>	
Testo Statuto	<p>Art. 33 – Scuole interdipartimentali</p> <p>1. Due o più dipartimenti, responsabili di un'offerta formativa di particolare complessità, possono proporre l'istituzione di una scuola interdipartimentale, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una scuola interdipartimentale, in presenza dei medesimi presupposti, può essere formulata dal Senato Accademico, sentiti i dipartimenti interessati. La scuola interdipartimentale è istituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>...</p> <p>5. Ciascun dipartimento può associarsi a una o più scuole interdipartimentali, operando in ciascuna di esse come unità principale o associata di almeno un corso di studio. Il numero complessivo delle scuole interdipartimentali non può essere superiore a <u>sei</u>.</p> <p>...</p> <p>6. Sono organi della scuola: il coordinatore, il consiglio e la commissione paritetica docenti-studenti.</p>	
Rilievo	<p>Art. 33, c.5</p> <p>L'afferenza del dipartimento a più scuole richiede la definizione, nel regolamento generale di Ateneo, della soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per far parte di una Scuola. Partecipazioni marginali potrebbero infatti dare luogo a Scuole solo apparentemente multidipartimentali in contrasto con i principi della l. n. 240/2010.</p> <p>Si osserva infine che, per quanto concerne la costituzione di una Scuola (che prevede almeno due dipartimenti), ogni dipartimento andrà conteggiato una sola volta.</p> <hr/> <p>Art. 33, c. 6</p> <p>Si veda quanto indicato <i>sub</i> art. 30, comma 1.</p>	
l. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 2, lett. c) e f), l. n. 240/2010</p> <p>c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;</p> <p>f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste;</p> <p>attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto;</p> <p>durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;</p> <hr/> <p>Art. 2, c. 2, lett. g) l. n. 240/2010</p> <p>g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e) [nd.r. strutture di raccordo e lett. e) università sotto i 500), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti,...</p>	
Tipologia	Rilievo interpretativo destinato al regolamento generale di ateneo su soglia per ingresso nelle scuole // Legittimità (3/5) su commissione paritetica	
Valutazione	<p>In materia di soglia minima: il rilievo mira a indirizzare la redazione del regolamento generale di Ateneo e non coinvolge il testo dello Statuto. Nel merito, preso atto che un dipartimento può afferire a più Scuole, il Ministero richiede “una soglia minima e congrua” di partecipazione del dipartimento alla Scuola, per evitare “partecipazioni fittizie” e l’elusione del vincolo di legge e di Statuto per cui la scuola deve essere composta da almeno due dipartimenti. Il rilievo appare coerente con i presupposti di istituzione di una scuola previsti dallo Statuto, in particolare la complessità dell’offerta formativa.</p> <p>Il tema troverà precisazione nei lavori della Commissione per il Regolamento Generale, che ha dibattuto la questione e che presenterà una proposta agli organi di governo. Il rilievo troverà, pertanto, trattazione in sede di approvazione del regolamento generale di Ateneo.</p> <p>Appare piuttosto oscuro, invece, il secondo periodo del rilievo, nella parte in cui si afferma che per la costituzione di una Scuola (che prevede almeno due dipartimenti) ogni</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>dipartimento andrà conteggiato una sola volta. Poiché è dato per acquisito dal Ministero, e non costituisce oggetto di contestazione (anzi è la premessa del rilievo precedente), che ciascun dipartimento può partecipare a più scuole, l'osservazione è evidentemente riferita non al modo di contare il dipartimento rispetto ad una pluralità di scuole, bensì al conteggio entro la medesima scuola. Il rilievo potrebbe, forse, voler sottolineare che ciascun dipartimento, ai fini della costituzione della Scuola, deve contarsi una sola volta indipendentemente dal numero di corsi di studio cui partecipa in seno alla scuola. L'osservazione, tuttavia, è meramente interpretativa e non pare avere effetti.</p> <hr/> <p>Sulla commissione paritetica in seno alle Scuole vedi sopra rilievo sull'art. 30</p> <p>ACCOGLIMENTO</p>	
Testo risultante	<p>Art. 33 – Scuole interdipartimentali</p> <p>...</p> <p>6. Sono organi della scuola: il coordinatore e il consiglio e la commissione paritetica docenti-studenti.</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sui rilievi del MIUR all'art. 33, comma 5 e comma 6 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 33, comma 5, demandando al Regolamento Generale di Ateneo una specifica disciplina di adeguamento all'indicazione ministeriale;</p> <p>2. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 33, comma 6. Per l'effetto, l'art. 33, comma 6 viene riformulato come segue:</p> <p>Art. 33, comma 6</p> <p>6. Sono organi della scuola: il coordinatore e il consiglio.</p> <p>n. 30</p>		
Sintesi	SULLA QUALITA' DI COMPONENTI A TUTTI GLI EFFETTI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE – ELIMINAZIONE DELLA CAPACITA' DI	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	CONTRIBUIRE AL NUMERO LEGALE SOLO SE PRESENTI	
	Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	<p>Art. 35 – Consiglio di scuola interdipartimentale</p> <p>...</p> <p>2. Il consiglio della scuola interdipartimentale è composto da: i direttori dei dipartimenti a essa associati; <u>una rappresentanza degli studenti, eletta dai rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio di scuola interdipartimentale</u>; professori e ricercatori di ruolo designati dai consigli dei dipartimenti associati tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Le rappresentanze degli studenti concorrono al numero legale solo se presenti.</p>	
Rilievo	<p>Art. 35, c. 2</p> <p>Si precisa che, sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010, i membri della rappresentanza elettiva degli studenti devono essere considerati componenti a tutti gli effetti, per cui devono concorrere a formarne il numero legale.</p>	
l. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 2, lett. f)</p> <p>istituzione di <u>un organo deliberante</u> delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, <u>composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti</u>, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste;</p> <p>[n.d.r. art. 84, c. 9, d.p.r. n. 382/80: «Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire.»]</p>	
Tipologia	Legittimità (3/5)	
Valutazione	<p>Il fatto che i rappresentanti degli studenti contribuiscano al numero legale solo se presenti è previsto nello Statuto anche per altri organi (il consiglio di dipartimento, art. 28, c. 4: «Le componenti rappresentative concorrono al numero legale se presenti»). Tuttavia, il rilievo è limitato al consiglio delle scuole interdipartimentali. Ciò in quanto il parametro attivato è la lett. f) del comma 2, art. 2, l. n. 240/10, dunque la disposizione specificamente relativa alla rappresentanza elettiva degli studenti come componente necessaria del consiglio di scuola interdipartimentale.</p> <p>Può, dunque, osservarsi che il parametro è applicato soltanto in relazione a strutture</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>direttamente istituite e disciplinate dalla l. n. 240/2010, mentre il ministero non ha ritenuto di estendere il rilievo a organi previsti da altre fonti legislative (d.p.r. n. 382/80), formalmente ancora in vigore, ma di cui caso per caso va valutata l'abrogazione per sopravvenuta incompatibilità. In sostanza il Ministero sembra ritenere quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presenza e la disciplina delle rappresentanze degli studenti entro il dipartimento è rimessa all'autonomia universitaria; - la presenza e la disciplina delle rappresentanze studentesche è, invece, sottratta all'autonomia per gli organi centrali e periferici disciplinati direttamente dalla l. n. 240/2010. Si propende per l'accoglimento, alla luce del fatto che il consiglio di scuola interdipartimentale è organo a composizione molto più ridotta del consiglio di dipartimento, cosicché la funzionalità dell'organo non rischia di essere compromessa dal potenziale ampio numero di assenti, ragione questa che giustifica il mantenimento della previsione nel consiglio di dipartimento. <p>ACCOGLIMENTO</p>	
Testo risultante	<p>Art. 35 – Consiglio di scuola interdipartimentale</p> <p>...</p> <p>2. Il consiglio della scuola interdipartimentale è composto da: i direttori dei dipartimenti a essa associati; una rappresentanza degli studenti, eletta dai rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio di scuola interdipartimentale; professori e ricercatori di ruolo designati dai consigli dei dipartimenti associati tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Le rappresentanze degli studenti concorrono al numero legale solo se presenti.</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 35, comma 2 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 35, comma 2 del nuovo Statuto. Per l'effetto, l'art. 35, comma 2 viene riformulato come segue:</p> <p>Art. 35, comma 2</p> <p>2. Il consiglio della scuola interdipartimentale è composto da: i direttori dei dipartimenti a essa associati; una rappresentanza degli studenti, eletta dai rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati,</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio di scuola interdipartimentale; professori e ricercatori di ruolo designati dai consigli dei dipartimenti associati tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi.</p> <p>n. 31</p>		
Sintesi	Si veda sopra SULL'ESISTENZA DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI - STUDENTI SOLTANTO ALL'INTERNO DEI DIPARTIMENTI Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	Art. 36 – Commissione paritetica docenti-studenti di scuola interdipartimentale 1. Nell'ambito di ogni scuola interdipartimentale opera una commissione paritetica docenti-studenti per il monitoraggio della qualità della didattica. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.	
Rilievo	Art. 36 Si veda quanto indicato <i>sub</i> art. 30, comma 1.	
I. n. 240/10	Art. 2, c. 2, lett. g) l. n. 240/2010 g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e) [nd.r. strutture di raccordo e lett. e) università sotto i 500), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti,	
Tipologia	Legittimità (3/5)	
Valutazione	Si veda sopra in relazione all'art. 30 e all'art. 33, comma 6, Statuto. ACCOGLIMENTO	
Testo risultante	Art. 36 – Commissione paritetica docenti studenti di scuola interdipartimentale 1. Nell'ambito di ogni scuola interdipartimentale opera una commissione paritetica docenti-studenti per il monitoraggio della qualità della didattica. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 36 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
DELIBERA		
<p>1. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 36 e l'eliminazione dell'articolo stesso dal nuovo Statuto;</p> <p>2. di dare mandato al Rettore di rinumerare conseguentemente gli articoli del nuovo Statuto successivi all'art. 36.</p>		
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
n. 32		
Sintesi	ADEGUARE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI ORGANI COLLEGIALI AL TESTO DI LEGGE Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	Art. 38 – Costituzione degli organi statutari 2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organi in carica all'entrata in vigore dello Statuto <u>continuano a esercitare le rispettive attribuzioni fino alla costituzione dei nuovi organi statutari.</u>	
Rilievo	<p>Art. 38, c. 2</p> <p>Le disposizioni del comma in esame, riguardanti la proroga di organi collegiali e monocratici, devono essere ricondotte nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 2, comma 9, della l. n. 240/2010, che si limitano a disporre:</p> <p>a) una proroga degli organi collegiali (primo periodo); (EX D.L. N. 5/2012, ART. 49, ORA ANCHE MONOCRATICI ELETTIVI)</p> <p>b) una proroga di tutti gli organi (collegiali e monocratici) il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011 (secondo periodo);</p> <p>c) norme speciali di proroga per i mandati rettorali (terzo, quarto, quinto e sesto periodo).</p> <p>Al di fuori di tali ipotesi, devono ritenersi applicabili esclusivamente i <u>periodi di prorogatio</u> previsti da norme di legge (d.l. n. 293/1994, convertito dalla l. n. 444/1994).</p> <p>[n.d.r. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293 - <i>Disciplina della proroga degli organi amministrativi</i> (GU n.114 del 18-5-1994), entrato in vigore il 18.5.1994, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 1994, n. 444 (in G.U. 16/07/1994, n.165), art. 1 - <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>«1. <i>Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di</i></p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p><i>controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.</i></p> <p><i>2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.</i></p> <p><i>3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti e' di competenza parlamentare.»</i></p> <p>(MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE)</p> <p>All'articolo 1, al comma 1, le parole: "dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica").</p> <p>Art. 2 - Scadenza e ricostituzione degli organi</p> <p><i>«1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.»</i></p> <p>Art. 3 - Proroga degli organi - Regime degli atti</p> <p><i>«1. <u>Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.</u></i></p> <p><i>2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.</i></p> <p><i>3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli. ...»</i></p>	
l. n. 240/10	<p>Art. 2, c. 9, l. n. 240/10</p> <p>8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 (n.d.r. tutta la riforma sulla <i>governance</i> – c. 1 organi centrali; c. 2 strutture di base), <u>entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.</u></p> <p>9. <u>Gli organi collegiali delle università decadono</u> al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. // <u>Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto.</u> // Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e' prorogato</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.</p> <p>ATTENZIONE – INTERVENUTA MODIFICA AD OPERA d.l. n. 5/2012, art. 49, comma 1, lett. a)</p> <p>« 1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) all'articolo 2:</p> <p>...</p> <p>3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: "organi collegiali" e: "delle università" sono inserite le seguenti: "e quelli monocratici elettivi";»</p> <p>Testo risultante dell'art. 2, c. 9, l. n. 240/10:</p> <p>«9. <u>Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle università decadono</u> al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. // <u>Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto.</u> // Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.»</p>	
Tipologia	Legittimità (3/5)	
Valutazione	<p>La valutazione del rilievo è difficile.</p> <p>La disciplina di legge introduce l'<u>automatica decadenza</u> degli organi collegiali e, in seguito alla modifica di cui al d.l. n. 5/2012, di cui il rilievo ministeriale non poteva tenere conto, degli organi monocratici elettivi, <u>al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto; la permanenza in carica per quelli scaduti entro il 29.7.11</u> (a rigore non c'è disciplina per quelli scaduti dopo il 29.7.11 – UNITS ha proceduto a regolari elezioni dei direttori di dipartimento scaduti).</p> <p>Tutti gli organi espressamente elencati all'art. 38, c. 2, Statuto (SA, CdA, Nucleo di valutazione e Collegio revisori):</p> <p>- sono organi collegiali;</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	<p>- sono organi in carica al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.</p> <p>Ad essi dovrebbe perciò applicarsi la disciplina NON della proroga (II periodo art. 2, c. 9), essendo nel corso del mandato, ma la regola della DECADENZA al momento della costituzione dei nuovi organi (I periodo). <u>L'art. 38, c. 2, Statuto</u> sembra aver considerato il tema dal punto di vista della permanenza in carica FINO alla costituzione dei nuovi organi (presupponendo che l'entrata in vigore dello Statuto implicasse l'immediata decadenza degli organi in carica, dunque la necessità di una norma che ne autorizzasse la permanenza in carica in regime in sostanza di <i>prorogatio</i>, ovvero di perpetuarsi nell'esercizio delle funzioni sino alla costituzione dei nuovi organi). Peraltro, non è pensabile che gli organi collegiali in carica al momento dell'entrata in vigore degli Statuti, e ora anche i monocratici elettivi, possano rimanervi sino alla scadenza naturale del mandato, in quanto è la stessa legge (art. 2, c. 8) a prevedere che entro 30 gg dalla pubblicazione in G.U. si procede alla costituzione dei nuovi organi statutari.</p> <p>Sotto altro profilo, l'art. 38, c. 2, si riferisce, accanto all'elenco degli organi espressamente indicati, agli ALTRI ORGANI «in carica all'entrata in vigore dello Statuto», formula che potrebbe riferirsi ai collegiali (come sopra), ma anche a organi monocratici, per i quali, invece, la legge, prima della novella intervenuta con d.l. n. 5/2012, prevedeva la proroga nei soli casi di scadenza entro il 29.7.11; per vero, lo Statuto stabilisce “altri organi in carica”, senza alcuna menzione ad una precedente proroga. Se questa ricostruzione, nei due profili indicati, è corretta,</p> <p>ACCOGLIMENTO – ADEGUAMENTO AL TESTO DI LEGGE INSERENDO UN RIFERIMENTO ALLO STESSO – NON COMPORTA EFFETTI PRATICI</p> <p>Per maggiore garanzia di conformità alla legge, si ritiene opportuno, in deroga a quanto previsto nelle altre disposizioni di Statuto, trattandosi di disciplina transitoria, inserire un espresso riferimento all'articolo della l. n. 240/2010 rilevante.</p>	
Testo risultante	<p>Art. 38</p> <p>2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi in carica all'entrata in vigore dello Statuto continuano a esercitare le rispettive attribuzioni fino alla costituzione dei nuovi organi statutari decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 38, comma 2 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
DELIBERA		
<p>1. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 38, comma 2 del nuovo Statuto. Per l'effetto, l'art. 38, comma 2 viene riformulato come segue: Art. 38, comma 2</p> <p>2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi in carica all'entrata in vigore dello Statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>n. 33</p>		
Sintesi	ELIMINARE LA DISPOSIZIONE TRANSITORIA CHE SOLO IN VIA DI PRIMA APPLICAZIONE CONSENTE DI NON COMPUTARE NEL MANDATO IL PRIMO SCORCIO DI ANNO ACCADEMICO Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	Art. 38 – Costituzione degli organi statutari ... 4. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.	
Rilievo	Art. 38, c. 4 La disposizione è illegittima nella misura in cui consente una durata degli organi superiore a quella prevista dalla legge (o dallo statuto).	
l. n. 240/10	Art. 2, c. 1, lett. g) l. n. 240/2010 g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità' del mandato per una sola volta; art. 2, c. 2, lett. m) l. n. 240/2010 m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata (massima) quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità' del mandato per una sola volta; <u>Statuto</u> Art. 9, c. 4 – Rettore 4. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	Art. 11, c. 9 – SA: il Senato dura in carica tre anni. Art. 13, c. 9 – CdA: il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.	
Tipologia	Legittimità (3/5)	
Valutazione	La disposizione è stata recepita dall'attuale Statuto ed è volta a coordinare, solo in via di prima applicazione, la durata degli organi in modo che il computo del mandato ai fini del calcolo dei mandati "consumati" inizi dal 1 novembre (ex r.d. 1933 inizio dell'anno accademico) anche se gli organi, in questa prima fase, venissero costituiti prima. La legge stessa, d'altra parte, impone l'avvio del procedimento per la costituzione dei nuovi organi entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla G.U., dunque presumibilmente prima dell'estate. Non c'è violazione di legge in quanto sia per il Senato che per il Consiglio di Amministrazione la l. n. 240/2010 prevede una durata massima dell'organo di 4 anni; il mandato degli organi di UNITS, anche computando il periodo antecedente al 1 novembre 2012, non sarebbe superiore a 4 anni. C'è, se mai, violazione di Statuto (poiché per Statuto il Senato e il Consiglio durano in carica tre anni); proprio per questo lo Statuto stesso prevede tale disciplina in via transitoria e solo per la prima applicazione. RIGETTO	
Testo risultante	//	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 38, comma 4 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie.</p> <p>n. 34</p>		
Sintesi	ILLEGITTIMITA' TRASFORMAZIONE AUTOMATICA CON DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELL'INCARICO DI D.A. IN DIRETTORE GENERALE Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo	Art. 38 – Costituzione degli organi statutari	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012		Senato Accademico del 23 febbraio 2012
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
Statuto	5. In prima applicazione del presente Statuto, il Direttore amministrativo in carica assume le funzioni di Direttore generale, secondo le clausole contrattuali stabilite e con termine coincidente con la scadenza del mandato del Rettore in carica.	
Rilievo	Art. 38, c. 5 La previsione di un automatismo dell'incarico del Direttore amministrativo nella nuova veste di Direttore generale appare illegittimo. In prima applicazione l'incarico di Direttore generale andrà conferito, entro i termini di <i>prorogatio</i> , almeno secondo i principi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n), della legge 240 del 2010, fatta salva la possibilità di applicare da subito la procedura prevista dal presente Statuto.	
l. n. 240/10	Art. 2, c. 1, lett. n) l. n. 240/10: n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; <u>conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;</u>	
Tipologia	Legittimità (3/5)	
Valutazione	Rilievo corretto, anche se a rigore non è chiaro il riferimento alla <i>prorogatio</i> – da intendersi probabilmente nel senso che il nuovo incarico può essere conferito entro il termine di 45 giorni dalla scadenza naturale del contratto. Il conferimento di incarico avverrà <i>extra</i> Statuto, secondo le modalità di legge, cui lo Statuto si è conformato. ACCOGLIMENTO – ELIMINAZIONE COMMA	
Testo risultante	ELIMINARE C. 5 ART. 38 Art. 38 – Costituzione degli organi statutari ... 5. In prima applicazione del presente Statuto, il Direttore amministrativo in carica assume le funzioni di Direttore generale, secondo le clausole contrattuali stabilite e con termine coincidente con la scadenza del mandato del Rettore in carica.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sul rilievo del MIUR all'art. 38, comma 5 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>1. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 38, comma 5 e all'eliminazione dello stesso comma dall'art. 38;</p> <p>2. di dare mandato al Rettore di rinumerare conseguentemente i commi successivi al comma 5 dell'art. 38 del nuovo Statuto.</p> <p>n. 35 e n. 36</p>		
Sintesi	<p>SULLA VALIDA COSTITUZIONE DI ORGANO COLLEGIALE ANCHE IN CASO DI MANCATA DESIGNAZIONE O ELEZIONE DI COMPONENTI FINO A UN TERZO</p> <p>Merito (?!) dubbio (maggioranza assoluta per respingere)</p> <hr/> <p>SULLA DEDUZIONE DEGLI ASSENTI GIUSTIFICATI PER IL CALCOLO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA AI FINI DELLA VALIDITA' DELLE SEDUTE</p> <p>Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)</p>	
Testo Statuto	<p>Art. 39 – Norme generali per gli organi collegiali</p> <p>1. La mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale, in misura fino a un terzo, non impedisce la valida costituzione dell'organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo.</p> <p>2. L'ufficio di componente elettivo di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o specifici atti.</p> <p>3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.</p>	
Rilievo	<p>Art. 39, c. 1.</p> <p>La disposizione rischia di non favorire la corretta costituzione dell'organo, mentre le esigenze ad essa sottese possono essere soddisfatte mediante la previsione di quorum strutturali, in ogni caso non inferiori alla maggioranza assoluta dei componenti (come del resto previsti al comma 3 dello stesso articolo).</p> <hr/> <p>Art. 39, c. 3</p>	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	Non si condivide la deduzione degli assenti giustificati, almeno per quanto concerne gli organi collegiali di governo (CdA e SA)	
I. n. 240/10		
Tipologia	Merito? (maggioranza assoluta) sulla costituzione organo // Legittimità? (3/5) sulla deduzione assenti giustificati	
Valutazione	<p>In merito alla valida costituzione organo, la disposizione è tratta dal vigente Statuto e risulta conforme a disposizioni legislative in materia. La disposizione, inoltre, è oggetto di prassi consolidata (in quanto prevista nel vigente Statuto, sul cui testo non vi era stato all'epoca alcun rilievo ministeriale in materia) e molto utile per gli organi collegiali ampi, in cui sopravvenga l'elezione delle componenti rappresentative (consiglio di dipartimento). Il problema non pare risolvibile con il riferimento ai quorum strutturali, che pure la medesima disposizione statutaria prevede, in quanto i <i>quorum</i> costituiscono requisito per la validità delle adunanze dell'organo già costituito e non attengono alla sua valida costituzione.</p> <p>RIGETTO</p> <hr/> <p>In merito alla deduzione degli assenti giustificati, la disposizione è tratta dal vigente Statuto (anch'essa all'epoca non toccata da rilievo ministeriale) e rispecchia un principio generale del diritto amministrativo. Vero è che, attesa la riduzione dei componenti del Senato e, soprattutto, del Consiglio di Amministrazione, la deduzione degli assenti giustificati può rendere valide sedute con un numero molto ridotto di presenti. Si propende per l'integrazione della disposizione con un inciso che escluda dalla regola generale SA e CdA, conservandola, invece, per gli altri organi (per esempio il consiglio degli studenti o il consiglio di dipartimento) composti da un numero molto maggiore di componenti.</p> <p>ACCOGLIMENTO</p>	
Testo risultante	<p>Art. 39, c. 3</p> <p>3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; la deduzione degli assenti giustificati non si applica alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.</p>	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sui rilievi del MIUR all'art. 39, comma 1 e comma 3 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>1. di approvare, all'unanimità, il rigetto del rilievo del MIUR all'art. 39, comma 1 del nuovo Statuto, alla luce delle motivazioni espresse dal Presidente, che sono interamente accolte e fatte proprie, e in particolare in quanto la disposizione è conforme a prassi consolidata, già prevista nel vigente Statuto, e utile per la costituzione di organi collegiali ampi, in cui sopravvenga l'elezione delle componenti rappresentative, non apparendo sufficiente a tal fine la previsione di <i>quorum</i> strutturali;</p> <p>2. di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 39, comma 3. Per l'effetto, l'art. 39, comma 3 viene riformulato come segue: Art. 39, comma 3 (prima locuzione)</p> <p>3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; la deduzione degli assenti giustificati non si applica alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.</p>		
n. 37		
Sintesi	SPECIFICARE CHE NEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLO STATUTO IL CDA SI ESPRIME A MAGGIORANZA ASSOLUTA Legittimità (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	Art. 42 – Revisione dello Statuto ... 4. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.	
Rilievo	Art. 42, c. 4 Per quanto concerne l'adozione del parere del CdA sulle modifiche statutarie occorre richiamare il principio della delibera a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 legge n. 168/1989).	
I. n. 240/10	Art. 6, c. 9, l. n. 168/1989 9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. ...	
Tipologia	Legittimità (3/5)	
Valutazione	Disposizione tratta dal vigente Statuto; corretto il rilievo; nella prassi di UNITS il Consiglio di Amministrazione si è sempre espresso a maggioranza assoluta in sede di revisione statutaria, in conformità alla lettera dell'art. 6 l. n. 168/89.	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	ACCOGLIMENTO	
Testo risultante	Art. 42, c. 4 4. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sui rilievi del MIUR all'art. 42, comma 4 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 42, comma 4 del nuovo Statuto. Per l'effetto, l'art. 42, comma 4 viene riformulato come segue: Art. 42, comma 4 4. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>n. 38</p>		
Sintesi	INSERIRE LA VACATIO LEGIS DI 15 GG PER L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO A DECORRERE DALLA PUBBLICAZIONE IN G.U. Merito o legittimità? (maggioranza 3/5 per respingere)	
Testo Statuto	Art. 45 – Entrata in vigore 1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.	
Rilievo	Art. 45 L'entrata in vigore dello Statuto, in quanto fonte del diritto, deve avvenire decorso un congruo periodo di <i>vacatio legis</i> (15 giorni). Ciò peraltro non esclude che si possa ridurre, in casi di motivata urgenza, il predetto periodo fino a farlo coincidere con la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.	
I. n. 240/10	Art. 2, c. 8, l. n. 240/10	
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
	8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, <u>entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale</u> , i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.	
Tipologia	Legittimità o merito?	
Valutazione	Rilievo corretto. Per vero, la l. n. 240/2010 imponeva l'avvio dei procedimenti per la costituzione dei nuovi organi <u>dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e non dalla data di entrata in vigore dello Statuto</u> ; di qui la scelta operata nell'art. 45 Statuto. In effetti, sebbene si debba procedere <i>ex lege</i> all'avvio del procedimento di costituzione degli organi dal giorno della pubblicazione, conserva validità la necessità di un periodo di attesa prima dell'entrata in vigore dello Statuto, che consenta la compiuta valutazione del passaggio di funzioni tra organi e eventuali adempimenti organizzativi e gestionali. ACCOGLIMENTO	
Testo risultante	Art. 45 – Entrata in vigore 1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.	
CdA 15.2.12	Il CdA ha condiviso la proposta del Presidente, accolta all'unanimità	
<p>Il Senato Accademico, intesa la relazione e la valutazione del Presidente sui rilievi del MIUR all'art. 45, comma 1 del nuovo Statuto; condivisa la proposta del Presidente,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di approvare, all'unanimità, l'accoglimento del rilievo del MIUR all'art. 45, comma 1 del nuovo Statuto. Per l'effetto, l'art. 45, comma 1 viene riformulato come segue: Art. 45 – Entrata in vigore 1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p style="text-align: center;">§ § §</p> <p>Concluse le votazioni sui singoli rilievi del MIUR, il Senato Accademico adotta la seguente deliberazione.</p> <p style="text-align: center;">Il Senato Accademico</p> <p>Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2011/2012	Senato Accademico del 23 febbraio 2012	
Odg 7 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Uff. Aff. gen. e doc. – Uff. Legale e del Contenzioso		
Ufficio/i esecuzione Ufficio di Staff Affari generali e doc.		
OGGETTO: A) Nuovo Statuto dell'Ateneo: rilievi formulati dal MIUR ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168		
<p>Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 2;</p> <p>Visto il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, deliberato dal Senato Accademico 12 e 13 settembre 2011, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 21 luglio e 15 settembre 2011 e trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota 20 settembre 2011, prot. n. 20559;</p> <p>Visti i rilievi formulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e trasmessi all'Ateneo con nota 30 gennaio 2012, prot. n. 535;</p> <p>Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione 15 febbraio 2012,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. di approvare il nuovo Statuto dell'Ateneo, redatto ai sensi della legge n. 240/2010, nel testo risultante dalle deliberazioni adottate nella presente seduta, con le quali i rilievi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono stati rigettati ovvero accolti e i testi degli articoli e commi, interessati dai rilievi, sono stati riformulati, in adeguamento alle indicazioni ministeriali;</p> <p>2. di dare mandato al Rettore di provvedere alle rettifiche formali e agli adeguamenti lessicali del testo, che si rendessero necessari, nonché al coordinamento normativo.</p> <p>La presente deliberazione è adottata all'unanimità.</p> <p>A conclusione dei lavori sul nuovo Statuto, il Senato accademico rivolge un particolare ringraziamento all'avv. dott.ssa Alessia Ottavia Cozzi per la chiarezza dell'esposizione, esprimendo vivo apprezzamento per l'eccellente relazione presentata.</p> <p>La presente parte di verbale, limitatamente alle premesse espositive e alle deliberazioni conclusive, viene approvata seduta stante.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO